



Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + *Manténgase siempre dentro de la legalidad* Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página <http://books.google.com>



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

DISSERTAZIONE
DEI DOTTORE
ANTON MARIA
VANNUCCHI.

Misc. Vac. 216. 17

DISSERTAZIONE
 DEL METODO D'ACQUISTARE
LA GIURISPRUDENZA
C R I T I C A
 DEDICATA
 A SUA ECCELLENZA
 IL SIGNOR CONTE
EMANUELLE
DI RICHECOURT.

BIBLIOTHECA NAZ.
 ROMA
 V. MARZ. 1872



I N F I R E N Z E,
 L'Anno del Giubbileo dell'Era Cristiana 1750.
APPRESSO ANDREA BONDUCCI.
SON APPROVAZIONE.



ECCELLENZA.

OGni qual volta ardisco di presentarmi all' ECCELLENZA VOSTRA con questo mio debole lavoro, che seco porta le più umili rimostranze della mia servitù, doverei senza dubbio avere in pronto i lumi più ragguardevoli dell' Eloquen-

quenza, per narrare altrui quelle
 nobili qualità, e singolari prerogati-
 ve, che servirono a me di motivo
 per consacrar al Vostro Merito la
 presente Operetta. Ma ben com-
 prendo, o **SIGNORE**, che vano fa-
 rebbe ogni sforzo per ragionare di
 Voi, che nemico di un fanatico or-
 goglio voleste coll' azioni più utili
 al comun bene meritare le più
 distinte lodi, nulla curando quel
 placido sonoro incanto di Fama, che
 a se conduce la fastosa delicatezza
 dell' anime semplici e meschine.
 Pure non posso fare a meno di non
 rammentare quel Vostro particolare
 e magnifico Genio verso le Scienze,
 e quella Vostra Mente sublime, per-
 cè di cui provvedete a tutto ciò,
 che conviene ad un savio e felice
 Sistema di governare. Questo è quel
 carattere più pregevole, che possa
 distin-

distinguere fra gli altri un Personaggio di stima . Quindi notevole giovamento ne risentì la nostra Toscana , che sotto la Vostra scorta conobbe promosse le Arti più belle , vide il Commercio amplificato , e la Giustizia difesa . Onde a ragione dal Nostro Augustissimo Sovrano FRANCESCO I. Imperator de' Romani , Inclito , Felice , Vittorioso , e Clemente , foste Voi prescelto per regolare gli affari di somma grandezza , i quali con un'idea illustre di Equità, attinta ai vivi fonti della naturale e divina Giurisprudenza, conduceste sempre ad un esito grande e fortunato . Mosso pertanto da un'amore così singolare , con cui promovete il Giusto e l' Onesto , pensai di ricercare appresso l' ECCELLENZA VOSTRA un grazioso compattamento per questa mia tenue fatica ,

ca, che nata tra i contrasti dell'ingiuriosa Fortuna, spera di ritrovare nel Vostro autorevole Patrocinio quell'unico bramato sostegno, che altrove ottenere non saprebbe. Le noiose cure domestiche appena mi concessero comodo per distendere quietamente le presenti Reflessioni intorno allo Studio delle Leggi: Se VOI, o SIGNORE, le riguarderete con occhio benigno, mi farà ciò di dolce consolazione, e di stimolo ardente per pubblicare altri miei lavori, che all'universale Giurisprudenza appartengono. E qui pieno di profondissimo rispetto mi soscrivo

DELL' ECCELLENZA VOSTRA.

Umilissima Servitore

ANTON MARIA VANNUCCHI.



DISSERTAZIONE

DEL METODO D' ACQUISTARE

LA GIURISPRUDENZA

CRITICA.



Non v'è alcun dubbio, che lo Studio delle Leggi debba giustamente annoverarsi tra i più nobili e tra i più ragguardevoli, cui siasi in ogni età con diligenza applicato l'umano intendimento, dimostrandoci egli per ogni forte ragione come il più utile, anzi come il più necessario per conservare in florido e tranquillo vigore qualunque umana Società, che dalla saviezza, dalla forza, e dal temperamento delle Leggi si forma, si accresce, e si mantiene (1).

A

Ciò

(1) V. Groz. de Jur. Bell. & Pac. Pufend. lib. intitol. *Le Droit de la Nat. &c.* I Filosofi, e Giurisperi-

Ciò costantemente ne segue anco ad onta di certi semi, e di certi poderosi principj, che sembrano talora usurparsi non piccolo dominio sopra il sistema dell' idee umane, tentando violentemente e con mezzi affatto dall' umana intrinseca Natura disgiunti, che spesso frutto sono di mal regolati affetti, di perturbare all' uomo quel dolce amabile piacere, e quella soave innocentissima quiete, che dalla comune alleanza, in vantaggio di qualunque privato, suole copiosamente ridondare. Ed in realtà, se si considerino solo per brevi momenti l' intrinseche proprietà, e gli attributi caratteristici dell' umana intima essenza, conosceremo ben tosto, che l' uomo, o per moderare quel genio crudele, che a una continua minacciosa guerra sembrava precipitarlo, o per compartire il dovuto lume a quelle altissime tenebre d' orrore, che lo circondavano, o per soccorrere alle quasi infinite necessità, cui miseramente

periti convengono non poter sussistere alcuna società, anche d' iniqui, senza patti e senza leggi. L' uomo è uno agente libero, come dimostrano le potenze, che egli ha d' accingersi, e non accingersi alle azioni. Senza un freno, e senza una legge egli opererebbe sovente cose indegne dei Bruti medesimi. Chi fa qualche osservazione sull' umana iniquità, non può non accordarlo. Saggiamente l' Etica appresso gli Antichi era chiamata *Ars Virtutis, facultas dirigendis, perficiendisque moribus instituta*. Cic. fin. III.

3

se la propria nativa debolezza lo soggettava (1), o per un sociale appetito, o per qualche altro a noi incognito motivo, fu con avvedutezza da vari impulsi moventi quel principio, che *Ragione* si chiama, spinto, e quasi fo per dire incatenato a secondare le tracce di quelle plausibili cagioni, che lo costrinsero a preferire al torbido stato di una guerriera devastatrice libertà la bella Vita Civile. Questa, sebbene lo sottopose all' Impero di diverse positive leggi, che spesso volte furono figliuole della saviezza, e spesso

A 2

an-

(1) V. Hobbes de Civ. lib. I. Groz. de Jure Bel. &c. Pufend. Tom. I. lib. 2. Cap. II. Barbeyrac in not. I Giurpublicisti anno considerati diversamente i principj delle Società. Hobbes, che fu un Filosofo troppo libero, e talvolta empio, errò fortemente nell' ammettere un motivo secondario, qual' è il timore, per cagione primaria ed efficiente. Gli uomini non si potevano temere senza prima conoscersi, e distinguere le loro diverse forze e qualità; dunque questa cognizione suppone una pratica, che non può darsi senza società. Dunque gli uomini si dovettero prima amare, che temere. La Natura ha fatto l' uomo così debole, che non pare destinato per la guerra. Hobbes empicamente ragiona quando pretende provare nell' uomo la volontà di nuocere per natura. Forse dal suo carattere fa un argomento universale: e dove è il Filosofo? Gli atti umani bene osservati provano il contrario, e la sociabil natura riconosciuta da Grozio si fa da per tutto vedere.

ancora del capriccio (1), non tolse però al medesimo la naturale autorità, ma semplicemente ne prescisse la maniera, onde farne un retto e prudente uso, per liberarsi da quegli immensi inesplicabili danni, che il dispotismo posseduto in particolare dall' uomo averebbe senza fallo prodotti. Cosa mai sarebbe stato un uomo abbandonato a se stesso senza l' aiuto delle leggi? Chi pensa qualche volta sulle miserie di nostra natura potrà conoscerlo. *Quid est homo? imbecillum corpus, & fragile, nudum suapte natura inerme, alienae opis indigens, ad omnem fortunae contumeliam proiectum* (2): con quel

(1) Non può negarsi, che molte Leggi antiche fossero un mero prodotto della varia Politica, che spesso volte tentò di ridurre gli uomini affatto schiavi della tirannia. Il dispotismo non aveva altra ragione, che il volere. I diversi stati dell' antichità ne danno i riscontri. Noi parliamo solo di quelle Leggi, che sono vera norma dell' azioni umane. *Lex est ordinatio rationis imperans honesta, prohibens contraria.*

(2) Senec. de Consolat. ad Mar. Sembra, che Pufend. abbia tutto preso da questo Filosofo per dimostrare la necessità delle leggi. V. Barbeyr. nelle Not. lib. II. Cap. I.

Veramente nel pensare agli attributi del nostro spirito, e alle forze della nostra macchina, si ravvisa il mutuo bisogno degli uomini. Molti Filosofi antichi non ragionavano diversamente dal Sig. Pufend.

5
 quel che di più riporta il Filosofo, che seppe egregia-
 mente delineare la pur troppo debole mortal condizio-
 ne. Un soggetto così misero, così corto di lume, e
 così bisognoso e turbolento insieme, per non essere op-
 presso dalla moltitudine, doveva a qualunque costo
 ricercare la sua quiete e la sua pace ed i necessari
 comodi della vita, sottoponendo se stesso a quei lega-
 mi, che formarono le diverse Società, le quali secondo
 la varietà de' tempi, della religione, dei costumi, e
 dell'abilità delle nazioni, stabilirono le loro diffe-
 renti Leggi, tantopiù eque e plausibili, quanto
 meno lontane da quei principj di diritto natura-
 le (1), che Iddio prima cagione d'ogni essere, e

A 3

fon-

fendorf: io mi maraviglio però, che così poco dai
 moderni Giurisperdenti interpongasi in ciò la di-
 vina provvidenza, che libera produttrice e con-
 servatrice delle cose ha voluto far l'uomo per la
 società, e per vivere d'amore e di cognizione.

*L'homme n'est donc qu'un sujet plein d'erreurs
 inefaçables sans la grace.* Pascal. pens. 25.

(1) E' cosa facile, che gli uomini riconosca-
 no i doveri di Natura. L'ignoranza, e l'empietà
 hanno spesso traviato il genere umano; ma pure in
 tutti i tempi egli ha avuta una religione, ed ha
 conosciuti molti doveri. Gli esempi, che portano
 alcuni Viaggiatori, non provano contro noi, per-
 chè o non sono veri i fatti, o non sono stati in-
 tesi. Quello, che allega l'istesso Sig. Lock, può
 servire a dimostrare quanto sia facile l'ammettere

una

fonte del tutto, che con benefica cura di perfezione le cose governa, volle che gli uomini riconoscessero ed osservassero, accoppiando per dir così indispensabilmente l'utilità dei medesimi con l'osservanza di queste Leggi. Ma siccome tante e sì differenti furono le circostanze, nelle quali per l'estensione dei passati secoli si ritrovò il genere umano, e siccome diversissimi fra loro furono i motivi, che lo mossero a ricercare in una qualche società il proprio avanzamento; di qui ne accadde, che in tutti i tempi differentissime furono le Leggi, che formarono la Giurisprudenza delle varie nazioni, appreso le quali sovente e leggi giuste ed ingiuste, e saggio e stolte, e religiose e tiranniche s'incontrano: e ciò non sembra meraviglia a chi alquanto s'interna nella considerazione delle forze e delle inclinazioni, cui lo spirito umano suole assolutamente cedere quando uno di questi invincibili impulsi lo spinga ad agire (1). Le Istorie della più remota Antichità ce lo dimostrano, e ci fanno vedere per quali strade siasi condotta l'umana roz-

zez-

una Religione strana e superstiziosa; ma pure ciò fa vedere, che in tutti i popoli si trova l'idea della necessità d'ammettere una Religione.

(1) L'uomo è un animale, che opera con impeto. La riflessione spesso l'abbandona, ed ecco il fonte degli errori. Spesso accade, che l'intelletto si trova di repente sorpreso da una vana luce, e non fa il mezzo per proporre alla Volontà il vero bene. Così ambedue s'ingannano.

7
 tezza a ripulirsi e a rincivilirsi, e come i differenti Governi, o Monarchici, o Aristocratici, o Democratici che fossero, abbiano potuto conferire con sagge determinazioni alla comune utilità, evitando per quanto fosse possibile la lunga serie dei mali, e procurando di stabilire i maggiori beni nel Caro Civile (1), che come un composto di varie membra costituenti un corpo ben proporzionato devette considerarsi. Gli Egiziani, i Greci, ed i Romani furono i popoli, che fecero conoscere maggior giustizia di pensare, e maggior cultura nelle loro leggi, e nei loro costumi. I primi possono risguardarsi come i fonti ai quali tutte le nazioni ebbero ricorso sì in genere d'arti, come di leggi e di scienze (2); e gli ultimi possono essere giudicati come barbari e feroci nei loro principi, ma poi come quelli che tolsero all'altre nazioni ogni onore e ogni pregio, e che in compagnia delle loro armi vittoriose e trionfatrici portarono l'Impero di quelle leggi, che ancora dopo tanti secoli sono in vigore nella maggior

A 4

par-

(1) L'escludere affatto le colpe e gli errori non è impresa umana. Nell'infinita serie degli oggetti si suol fare spesso una cattiva scelta.

(2) Gli antichi facevano negli accennati paesi i viaggi per imparare i misteri delle scienze, ed era stimato capace di governo.

Qui mores hominum multorum vidit, et urbes.

parte del Mondo culto (1). Se si consideri distintamente il tutto, felice in vero può dirsi il fato del Gius Romano: poichè anco a scorno della barbarie di quei miseri tempi, nei quali pianse la già perduta grandezza la bella Italia, ei si mantenne in vita, sebbene agitato da strani lacrimosi eventi, che lo costrinsero a cedere al furore dell'armi Visigotiche e Longobardiche (2), e ritirarsi in qualche angolo della Grecia e dell'Oriente, dove promosso ne fu dalla santa emulazione di quei Monarchi. Giunse poi finalmente il tempo, che egli tornò a fiorire in Italia, quantunque non accompagnato dall'antica Romana Maestà, ma assai più maltrattato dall'ignoranza di quella erede e dalla durezza delle scuole, che la cruda maniera di pensare e l'infelice modo d'esprimersi, come proprio dei barbari, ritenevano (3). Da vario destino per tanto agitato e commosso, ora ricadde, ed ora si sollevò, e giunse a un tempo di mirarsi
vici-

(1) I Romani vollero fare intendere la forza delle loro leggi a quei popoli, che prima erano stati quasi disfatti coll'armi. La potenza fu un gran mezzo per far conoscere la giustizia. L'amor proprio, che è l'Oceano dell'umana superbia, crede che sia giusto tuttociò, che egli ha vigore di operare.

(2) V. Grav. de Orig. Jur.

(3) Allora fu, che i costumi, e le cognizioni erano quasi perdute. Il buon governo ha compagna la Filosofia secondo il parere di Platone.

vicino alla bramata grandezza Latina. L'eccellenza di queste leggi generalmente considerate, è superiore alle lodi (1): basta per riconoscerne l'intrinfeco valore l'esaminare le medesime, e il considerare l'approvazione, che loro hanno per tanti secoli concessa le più illuminate nazioni. La base fondamentale, sopra cui elleno si posano, è troppo forte, e troppo ben collocata nel fondo di quei principj, nei quali l'umana ragione universalmente conviene, perchè in essi ravvisa un'ampia sorgente d'universal Giustizia, che come da vasto mare in tanti fiumi reali diffondesi a beneficio dei popoli, che nei casi della vita civile hanno bisogno di un tal preciso regolamento e norma. La prevenzione dell'umane passioni troppo pregiudicherebbe all'utile comune, se gli atti, che si chiamano morali, non avessero relazione ad una prima e ferma regola di un giusto, eterno, stabile, e universale (2),

a cui

(1) Alle leggi delle XII. Tavole sono stati fatti immensi panegirici, Cicerone le innalzò moltissimo. Evvi molto buono, che non è disgiunto dai suoi difetti. Le molte collezioni fatte in diversi tempi del Gius Romano furono più e meno stimate, secondo l'interesse di chi governava, e di chi difendeva le Cause.

(2) Io ho pensato più volte a questa regola degli atti umani difesa da Pufend. e da altri, e la credo assolutamente necessaria per non distruggere il genere umano. Gli esseri dotati di ragione, e

capa-

cui devono tendere ed avere sempre rapporto le leggi positive, che all' interesse della Società sono in obbligo di provvedere. L' attingere da i puri fonti la vera Giurisprudenza, ed il giungere con sicuro metodo a distinguere la di lei equità e saviezza, non è facile impresa. Lo studio del Gius Comune deve essere senza fallo diretto a questo scopo. Ma, oh quanti oh come grandi soao gli ostacoli, che in ciò s'oppongono! Il numero immenso delle Romane leggi, l' oscurità che in molte delle medesime si trova, il poco ordine d'altre, la repugnanza e contraddizione d' alcune, le cattive riflessioni degl' Interpreti, le sofistiche ragioni e i verbosi comenti dei Giurisperiti Scolastici, e finalmente le pessime induzioni dei Decisionisti (1), formano un pelago così vasto e così tempestoso, che la mente ne rimane spaventata, e non vi s'applica; e se per avventura vi s'applica, non fa trovar la maniera, onde felicemente venirne a capo (2).

Mol-

capaci di agire con la medesima, devono avere un principio per regolare le azioni, che saranno buone, quando tendono alla perfezione dell' agente, e biasimevoli allorchè tendono all' imperfezione nostra, e del nostro stato. Vedasi ciò, che ne pensa Wolffio *Filosof. Prät. Par. I.*

(1) Non aveva tutto il tutto quell' Autore, che opinava, che tutti coloro che hanno scritto *ad opportunitatem causae*, fossero i destruttori del vero senso Legale.

(2) A questo contribuisce il cattivo stile dei Legisti, i quali spesso *pugnant, & non docent.*

Molti, egli è vero, nei moderni tempi fortunati, nei quali gl'ingegni umani hanno fatto conoscere di che cosa sieno capaci, si sono accinti ad agevolare e spianare la strada per arrivare alla cognizione di questa nobilissima facoltà; ma a giudizio dei dotti non sono giunti all'ultimo grado d'una commendevole evidenza. E ciò è addiventato, perchè alcuni si sono impiegati nell'ammassare una gran serie di notizie bellissime sì, ma non sempre ragionate con una severa ed esatta critica: molti hanno cercato di scomporre dal Gius. Giustiniano numerose materie, e di quelle formare i prolegomeni di lunghe opere, che erudiscono sì, ma non insegnano a riflettere con proprietà sopra i dati argomenti, ed altri in fine si sono lasciati trasportare o dal proprio interesse, che misura la giustizia e la verità a suo modo, o dal partito di una scuola, ed ora di un'altra, e così non hanno prodotta quella utilità, che doveva ricavarfi scegliendo il meglio tra le cose, e componendone un tal sistema, che in compagnia della ragione ci conducesse allo scoprimento del vero. Sulla scorta dunque dei maggiori Maestri e dei più sapienti Dottori non tenteremo nuovamente una tal opera, tantopiù difficile, quanto più diffusa e più grande; ed approfittandoci dei nobilissimi loro lumi, ci sforzeremo di far palese il vero metodo d'acquistare la Giurisprudenza, che critica chiameremo, perchè farassi vedere in che consista l'intima natura della medesima, per quali strade ella si sia dilatata, a quanti strani accidenti ne sia stata soggetta, con quali mezzi ella si rischiari, si apprenda, e si

e si abbellisca; e finalmente qual' uso in essa debbasi fare di quella, che chiamasi scienza, oppur Filosofia della ragione (1). Lo spirito analitico nel pensare, e nel rintracciare le varie parti e qualità componenti le cose, è stato l'istrumento più confacevole, che in questo secolo ha sollevato ad un sublimissimo grado di decoro le scienze (2), che hanno potuto dalle Matematiche discipline un'abbondante lustro riportare. Un certo preciso spirito d'Analisi per investigare nei dubbi la verità, ed uno adattato metodo geometrico per esporre ordinatamente l'invenzione e la tela dei

(1) La Filosofia razionale propone principalmente all'uomo la maniera di conoscere gli oggetti e i loro attributi e relazioni. Ciò può essere di un grand' uso nella Giurisprudenza, in cui spesso s'intrigano i sofismi di una falsa dialettica. Gli antichi Giurisperiti erano chiamati ancora Filosofi, i quali impiegarono bene la dialettica, e si servivano dei sodi precetti della Filosofia morale *Veram Philosophiam non simulatam adsecutantes*, ff. lib. 1. Tit. 1. de Just. & Jur. L. 1. P. 1. Hein. Ant. Rom. Tom. I.

(2) In simil maniera hanno scoperto infinite verità i più celebri Pensatori del nostro secolo, che affatto si sono allontanati dai chimerici sistemi degli Antichi. Così il Sig. Neuton ha dimostrate molte cagioni ignote nella Natura, ed il Sig. Lock facendo l'analisi dello spirito umano è giunto quasi a comprendere le forze più occulte, e le infinitamente remote proprietà del medesimo.

nostri raziotini, accomoderassi ancora alla Giurisprudenza, e farà ciò, che ci dimostrerà la via più sicura, per distinguere il valore • la sostanza delle leggi, e per saperne fare l'applicazione ai casi particolari. Se nel trattare questa materia, le deboli forze m'impediranno l'ottenere un'esito avventuroso e propizio, almeno mi consolerò d'aver pensato, come le scienze forti si devono unire con la Giurisprudenza, e come in simil guisa si possa liberare una tanto insigne facoltà da quelle tacce, che le vengono date dagli Eruditi, molti dei quali malamente hanno addossati i vizi e i difetti degli Autori alla scienza medesima (1), che senza dubbio è stata per gran tempo trascurata e ricoperta di veli poco onorevoli per opra dell'accorto interesse (2), dell'insidiosa impostura, e dell'ostinata

(1) Ogni arte produce un bene, e può ancora produrre un male quando vi sia chi ne abusi. Ciò si conferma dal sentimento di Aristotile. Ma questo non è difetto di quell'arte, o facoltà. Per dire il vero i Giurisperiti antichi ricavavano le loro risposte dai fonti della Scienza Stoica, che è stata sempre di gran merito. Piacesse al Cielo, che Triboniano avesse lasciate intatte tutte le risposte degli antichi! Forse vi sarebbero molte belle cose di più, che avrebbero risparmiati i commenti, che hanno fatto tanto male, come osserva l'Hotoman nell'Antitriboniano.

(2) *Quid non mortalia pectora cogis
Auri sacra fames?*

Un

nata ignoranza. Io mi protesto sinceramente, che non mi riconosco abile, e non ho la follia di farmi Autore d'un nuovo metodo; ma che semplicemente esaminando gli altrui pensieri, esporrò con libertà Filosofica le mie riflessioni, e vedrò se mi riesce di mettere in una chiara veduta quel metodo, che pretendo essere il più facile, il più sicuro, ed il più vantaggioso. Almeno non sarà poco l'aver tentato di dimostrarlo (1); essendo che *in magnis voluisse satis est*.

Chiunque si pone in pensiero di proporre ad altri una strada, che senza rupi e senza scogli conduca al bel possesso d'una pregevole disciplina, commetterebbe gran fallo, se tralasciasse di ricercar-

Un gran sentimento disse il Poeta, che può adattarsi al caso nostro. Tutti i Tribunali, sono stati sottoposti all' avara cabala dei Legitti, onde quel Greco Oratore chiamò i Giudici Dorofagi: e di qui ne venne un gran danno per la Giurisprudenza.

(1) E' sempre degno di lode, o almeno compatibile chi si affatica intorno alla Giustizia, che è come avverte Platone il fondamento della Repubblica. Un Cittadino amante del Giusto costituisce una parte della Rep. ma non sempre la costituisce un potente ed un ricco. E' vero il detto che „ *Firmanda Resp. non armis modo, sed quod multo maius, multoque asperius est, bonis pacis artibus*. Vedasi l'Opera del dottissimo Loccenio de Ord. Repub.

carne il più interna cominciamento. La natura delle cose deve stabilirsi nella più luminosa chiarezza, perchè si possa affermare di loro quel tanto, che il vero merito e l'intimo peso richiede. Su tal riflesso mi farò gloria d'imitare la condotta del sapientissimo Tullio (1), che volendo delle Leggi favellare, cominciò il suo dotto discorso dall'investigare la natura dell'uomo, per la cui felice calma le sacre costituzioni del governo s'istituirono. La Giurisprudenza, comechè per l'umano congresso destinata, non può non riconoscere la sua prima sorgente dalla umana natura (1).

L'uo-

(1) Dirò con Cicerone „ *Quaeramus iisdem de rebus aliquid uberius, quam forensis usus desiderat*. Lib. I. de Leg. In fatti questa è la maniera per conoscere la vera critica Giurisprudenza „ *Nam sic habetote nullo in genere disputandi magis honesta patefieri, quam quid sit homini natura tributum, quantam vim rerum optimarum mens humana contineat, cuius muneris colendi, efficiendique causa nati, & in lucem editi sumus, quae sit coniunctio hominum, quae naturalis societas inter ipsos; his enim explicatis, fons legum & Juris inveniri potest*. Cic. lib. I. de Leg.

(2) Che se alcuno dei Giurisperiti forensi mi opporrà, che da troppo alto scopo io comincio ad ordire il mio disegno, potrò col sempre insigne Tullio rispondere. *Quamobrem quo me vocas? Aut quid hortaris, ut libellos conficiam de fillicidio*.

L' uomo in fatti sa unirli a tale, che si scorge nato per la giustizia, e per la soggezione. Ed eccone le cagioni, che dal fondo dell' umano spirito ne scaturiscono (1).

Ogn' essere pensante, capace di operare con ragione ha un' interno conoscimento della propria esistenza (2) Egli può dire assolutamente; io produco dei moti, io acquisto una serie d' idee, io le congiungo insieme; io le divido, io n' esame il valore, io formo dalle medesime un numero di giudizi, dai quali costituisco le diverse proposizioni, che servono di base, e di fondamento ai raziocini. Questo essere che possiede in se stesso sì nobile facoltà, e conosce di possederla, se si accin-

ga

*cidioram, ac de parietum iure? Aut ut stipulationum, & Judiciorum formulas componam? Quae, & conscripta sunt a multis diligenter, & sunt humiliora quam illa, quae a vobis expectari pos-
so. Cic. lib. I. de Leg.*

(1) Dunque con tutta ragione „ *Constituendi vero Juris ab illa summa lege capiamus exordium, quae saeculis compluribus ante nata est, quam scripta lex ulla, aut quam omnino Civitas constituta.*
Cic. lib. I. de Leg.

(2) Suppongasi, che l' uomo fosse posto fuori d' ogni società, tuttavia sarebbe da per se stesso idoneo a fare una simile induzione, che nascerebbe dalla sola idea di sua natura. Tutti i sensi, che secondo i Filosofi sono i mezzi delle cognizioni, partorirebbero al medesimo un gran vantaggio.

ga ad esaminare le sue potenze, e si vede tosto, che tutte sono intese a conoscere un vero necessario infallibilmente per l'animo umano, acciò l'errore non lo trapianti lontano da quelle pure e semplici nozioni, che appagano l'intelletto, e lo pongono in un sereno stato di calma (1). Di qui è, che tutte l'idee composte, che derivano da oggetti di molte e varie parti complicati, agitano maggiormente lo spirito (2), che s'affanna, e si affrettiglia per sviluppare il composto, e per poter fermarsi in esso con sicurezzà nemica di frode e di inganno. Simili attributi primari dello spirito, che fa desistere, e conosce in parte le forze del suo pensare, non possono essere se non diretti a un certo

B

fine

(1) Io penso, parlando da Filosofo, che le prime idee e i primi affetti, che si risvegliano in noi, derivino dal conoscere e sentire una verità primitiva, che ci mostra, che ogni qualvolta esistiamo, abbiamo giu di mantenere la nostra esistenza, perchè come un bene la ravvisiamo. Certamente un' infante ama tutto ciò, che lo consola, e teme, e tiene da se lungi per quanto egli può ogni oggetto, che lo tormenta.

(2) V. Lock lib. 2. Si può credere, che dalle idee composte, che spesso sono inadeguate, abbiano la sorgente moltissimi errori, e falli umani. Non sembra improbabile, che l'idea delle Verità morali, posta l'uomo nel semplice stato naturale, sia meno composta dell'altre: e però è più facile, che la mente la comprenda.

fine (1). Chi conosce di esistere, conosce ch' egli è una qualche cosa, che ha un motivo, che rende commendevole, utile, e bella la propria esistenza. Una simil nozione risveglia in lui l'idea d'un diritto, per cui egli deve impiegare il suo appetito, la sua volontà, il suo vigore per conservare il suo essere, e difenderlo dagli insulti di qualunque nemico che violento tentasse o di distruggerlo, o di offenderlo. Conoscendo inoltre un tal' essere la sua poca forza, che non ha in se la ragione sufficiente della propria esistenza, vede che da altri Enti egli è derivato, e per simil via giunge a confessare esservi un' Ente necessario, che ha la ragione della sua esistenza in se medesimo (2), e che

(1) Ogni cosa s'indirizza al suo fine, come insegna Aristotile a Nicomaco; e il sommo bene è il fine dell'azioni umane, e della Scienza civile. *Si igitur agendarum rerum finis aliquis est, quem propter ipsum, & propter quem alia volumus, neque omnia ob aliud eligimus (in infinitum enim ita fieret progressus, vanusque, & inanis appetitus noster esset) perspicuum est eam, summum bonum, atque optimum futurum.* Lib. I. Moral. cap. 2. Dunque il primo vero investigabile dall'uomo sarà un vero morale.

(2) Per un sentiero non diverso s'incamminarono il Sig. Wolfio, e i Leinniziani, per dimostrare l'esistenza d'una Causa intelligente ed eterna, e in ciò non si discostarono molto dal metodo degli

che eterno, immateriale, sapientissimo, ed onnipotente, d'ogni perfezione ripieno ha creati gli altri esseri di una certa particolare costituzione, conforme alla loro natura, che pensa, intende, e vuole tuttociò, che è di lei proprio, e che può in qualche maniera conferire a mantenerla e renderla migliore (1). Tali devono essere le prime massime di verità, che si presentano all'anima, la quale essendo in necessità di restare da se stessa persuasa della divina esistenza, non può, non renderle omaggio e venerazione. Ed ecco, il primo fonte della religiosa pietà degli uomini (2). E vedendo, intanto la

B. 2

men-

degli antichi Filosofi. Vedasi Wolf. Teol. Natur. Tom. I. Cap. I. e seg.

(1) Iddio perfettissimo. Creatore libero ha voluto formare il Mondo, e gli Esseri tutti, come più gli piaceva: la sua volontà è la sola ragione del suo operare; onde provasi esser l'uomo destinato alla società, perchè Iddio, l'ha fatto uniforme alla medesima. Così spiega Grozio, il fonte del Gius Naturale. *Illud ipsum naturale Jus, quamquam ex principiis homini internis profuit, Deo tamen adscribi merito potest, quia ut talia principia in nobis existerent ipse voluit.* Prefat. de Jur. Bell. & Pac.

(2) Infinite sono le prove dell'Esistenza di Dio. L'inerzia della materia, e la di lei contingente natura infallibilmente lo mostrano. La misura, la proporzione di tante sostanze diverse, che.

mente di aver una forza, che si affatica per imparare ed apprendere le varie cose che possono servire a conservarci e renderci felici, ella comincia a sentirsi costretta ad ammettere certi doveri in riguardo a se ed ai suoi simili, nei quali l'umano intendimento si appaga, e gli confessa come affatto propri per il fine primario dell'uomo. Gran parte dunque si scorge avere l'intelletto nel procacciare all'individuo quella porzione di felicità, che tutta nasce dalla scelta di quegli oggetti, che sono di loro natura atti a risvegliare in noi l'idea d'un bene, che appreso e considerato come tale dall'anima, non può non risvegliare nella medesima impressioni di gioia, e di contento. Le tante e molteplici determinazioni del volere, o non volere, sono semplici azioni inter-

che con ordine eterno si muovono, tolgono ogni dubbio. E poi, *Signatum est super nos lumen vultus tui Domine*. L'anima nostra non può non confessare questa Verità. La Natura il Cielo ed ogni cosa

Sciogliono Inni di laude al gran Fattore.

Coeli enarrant gloriam Dei. Il Caso, il Fato, la materia eterna sono nomi vani, e parto dell'empietà: mentre

*Lucentemque globum Lunae, Titaniaque astra
Spiritus intus alit*, Non nel senso puramente Platonico, ma Cattolico.

interne (1), che hanno la loro sorgente negli atti interni della potenza intellettuale, che stando tutta applicata a una positiva considerazione, rappresenta altrui ciò, che è realmente buono, o che porta in se le ingannatrici apparenze di una mentita bontà. Dalle quali cose se ne deduce, che essendo tre le operazioni intellettuali, cioè la nozione, il giudizio, ed il raziocinio, duopo fa assolutamente, che sia giusta la nozione dell'oggetto, che apprendesi; che sia vero il giudizio, che se ne forma, e propria la conseguenza, che se ne tira. Ma siccome l'ingegno umano ravvisa poche proposizioni, che sieno sicure (2); e delle quali egli abbia una chiara e semplice idea, ne nasce che nel Vortice immenso dell'umane tenebre geme sovente, inciampa, si perde, e s'inganna. Ella è però cosa certa per coloro i quali la mente umana colla maestra esperienza esaminarono, che in quelle nozioni riguardanti il nostro vivere, e la conservazione del nostro essere, l'intelletto vi si porta con un certo impeto di natura (3), che non

B 3

fa

(1) I nostri Teologi chiamano perciò la Volontà una potenza cieca, che segue il lume, che le viene dall'intelletto.

(2) Per formare giuste proposizioni, è duopo definire la natura delle cose. Le vere ed esatte definizioni sono molto difficili. V. Wol. Log.

(3) Un'agente che può scegliere, e non scegliere, e che può determinarsi per una parte, e per

fa abbracciare, se non tutto quello, che a simil fine conduce. Dunque le accennate nozioni, come provenienti da un fonte onninamente proprio della facoltà conoscitiva, devono le prime presentarsi all' anima, che vede seco congiunti anco i moti corporei, che s' indirizzano a questo scopo (1). Dunque l' intelletto di ciascun' uomo non deve soffrir gran pena nell' acquistare certe primarie verità, le quali benchè poche e materiali, servono a farli vedere certe naturali inclinazioni e tendenze, per cui ei viene continuamente portato a voler' esser felice, d' onde dipende a mio credere ogni umana perfezione. Laonde egli è un effetto non remoto dagli intrinseci necessari attributi dello spirito umano il tender sempre e prima di ogn' altra cosa a quei gradi di vero, che la vita attiva riguardano, nei quali, siccome camminasi con un principio, che riduce gli oggetti all' idea di un bene e di una felicità, che il sommo Autore e regolatore dell' universo ha voluto, che noi

per l' altra deve operare per un motivo, che è la cagione determinante delle azioni umane. Questo sarà sempre conforme alla sua Natura ec.

(1) Tanto i moti del corpo, quanto i pensieri e le operazioni dell' anima hanno per oggetto un qualche fine. Le azioni naturali tendono alla perfezione del corpo, e le azioni libere alla perfezione dell' anima, e conseguentemente del corpo insieme. Il Sig. Wolfio osserva molte cose intorno a questo particolare.

dalle Sante Dottrine rivelate (1), che infallibili e sicurissime sono, noi non possiamo francamente assicurarci dell' Evidenza in alcuna' altra facoltà (eccettuandone però le matematiche discipline). Poichè ci sentiamo spessissimo mossi da diverse idee contrarie tra loro, e costretti a formare sopra una cosa medesima differenti giudizi, secondo che la varietà delle ragioni più o meno ci muove. La (2) Filosofia con tanti suoi sistemi, la Medicina, gran parte dell' Istorie, e specialmente la tanto decantata Antiquaria, ce lo dimostrano. Chè è che in ciò ne possa avere un' evidente dimostrazione? Se le Scienze, come nobilissime, si venerano e si coltivano, perchè ci guidano alla scoperta del vero, chi non riguarderà come cosa affatto divina la Giurisprudenza? Nell' altre Scienze è malagevole affattissimo scoprire il vero, e in questa facilmente si dimo-

(1) I libri Sacri chiudono in se tanta divina bellezza, che può confondere qualunque nemico della Religione.

(2) *Quæritæ quos agitet mundi labor: at mibi semper
 Tu quæcumque moves tam crebra causa mætas
 Ut supari volueris, dato:.* Si può dire quella che scrisse Lucano intorno al flusso e reflusso del Mare. La Natura per lo più ci è occulta, non si mostra soltanto alle parti più grossolane e più rozze.

dimostra (1). Nell' altre quand' anche si discopra, egli è un vero speculativo, e che serve spesso di inutile pascolo all' intelletto; e in questa egli è un vero pratico, che instruisce le volontà, e la muove con misura a governare rettamente le proprie azioni. Nè si creda la Giurisprudenza soggetta all' incertezza dell' altre discipline. Conciossiachè basta che si faccia qualche osservazione sopra il fonte d' onde ella deriva, che è la nostra natura medesima, e nello stato in cui siamo conosceremo, che la Sapienza eterna, che ci volle esser felici, ci mette anco a portata di conoscere subito quelle vie, che alla sincera e pura felicità possono chiunque condurre.

Egli è un gran dire, che gli spiriti forti e penetranti, che pensano di governare a loro talento l' ordine dell' infinite produzioni (2), stentino

(1) V. Barbeyrac nella Prefazione a Pufend. Dalle Teorie da noi sopra collocate si può confermare questa proposizione. Anzi io non dubito d' avanzare più oltre di Barbeyrac la mia sentenza, e crederci che le prime nozioni e i primi veri della Morale sieno più certi e sicuri de' principj di qualunque altra scienza.

(2) Io sono di contrario parere a Barbeyrac, e credo, che sia qualche volta più difficile alla gente di Lettere, che al basso popolo il far gran progressi nelle cognizioni Morali. I Filosofi sovente costituiscono un Mondo da se, e danno i nomi alle

est volta a ravvisare quello, che ogn' uomo colle pure forze di natura conosce; cioè, che vi sono certi doveri, che debbono essere osservati, e in riguardo a Dio, e in riguardo a noi, e ai nostri simili, e che l'osservanza di questi doveri è un bene vivo e reale, che diramasi per diversi atti, che virtù possono chiamarsi. Siccome è certo il principio, che ci muove a perfezionare il nostro stato col renderlo felice, perchè lo sentiamo, e lo proviamo in noi; così deve esservi un mezzo certo ed infallibile, che l'anima sicuramente governi. Una sufficiente ragione, che mostra il perchè l'uomo sia stato formato più in una maniera, che in un'altra, fa ancora palese la cagione per cui le azioni più in un modo, che in un altro devano esercitarsi. Mi par fuori di dubbio, che si ravvisino in noi fino dai primi momenti del nostro nascere alcuni assoluti impulsi, che dolcemente ci invitano al pronto ricevimento di quegli oggetti, dei quali ne abbiamo una sensibile e grata idea, che a vigore di produrre nella mente nostra un godimento (1) aggradevole, e più che si può costante: e

alle cose, come vogliono, e il più delle volte si abbandonano all'incertezza. Il popolo si regola più coi sensi di Natura. In fatti io noto, che infiniti abusi sono nati dai savi, che governavano, e che formavano i sistemi delle Repubbliche.

(1) Il piacere, ed il dolore sono il fonte delle umane operazioni. Vedasi Lock lib. 2. cap. 2.

per lo contrario mi par cosa certa, che l'animo trovi e conosca in se robusti e possenti stimoli, che vivamente l'allontanano da quegli oggetti, i quali o di loro natura, o a causa delle circostanze e dei mezzi, possono arrecare all'anima ingrato dispiacimento e rammarico, come appunto sono tutte le azioni, che alla vera non offuscata ragione e all'interno moto di coscienza contrarie si scorgono. Questo stesso principio, che può farci felici, tali ci vuole senza pregiudizio della felicità altrui; altrimenti ei non ci farebbe felici, ma miseri, ma compassionevoli, ma soggetti ad ogni classe di mali. Imperocchè qual' orrore, qual tempesta apportatrice di morte non si risveglierebbe sopra questo palustre globo, se avesse il genere umano la libera facoltà di vivere a suo talento, andando dietro all'ardore di quelle superbe brame, che lo portano a sacrificare il tutto all'orgoglioso suo fasto? Mi sembra di veder l'uomo, che camminando a seconda della torbida piena dei suoi desiderj, pensi di aver diritto sopra qualunque cosa, e perciò distrugga, atterri, incenerisca chiunque allo smoderato appetito s'opponesse. Egli, che dalla natura ricevè un'innata tendenza al piacere,

Un tal sistema, che è preso dalla vecchia Filosofia, chiede d'essere limitato con certe regole, che costituiscono la ragione conforme alla legge, e perciò padrona dei tumultuanti affetti, che talora si appagano della sola apparenza, di dove deriva la comune miseria ec.

cere, cosa non tenterà per ottenerlo? Tutto certamente, il suo bisogno è grande, il suo desiderio inquieto ambizioso e smisurato. Non farà più uso della ragione, prenderà un'oggetto per un altro, confonderà le azioni, e finalmente quando egli deve essere una parte d'un tutto ben'ordinato, sconvolgerà il tutto per sottoporlo ad una infinitamente piccola parte. L'ordine delle cose, ed in specie le qualità del nostro composto fanno vedere, che noi non possiamo ottenere la nostra felicità senza l'aiuto d'altri oggetti. Gli uomini potrebbero affatto turbarla e distruggerla essendo nemici. Dunque egli è duopo vivere con loro in amistà di contento, osservando in tutto le leggi sociali, mercè di cui le umane calamità si rendono comportabili, e s'adempiono quei fini, a cui ogni essere tende per suprema santissima direzione del Creatore (1). L'umano intendimento si appaga di questo interno principio, e lo considera come una legge stabilita da Dio, che ha voluto, che l'uomo fosse sottoposto ad una eterna costituzione, con cui egli nel formare il genere umano di una tale determinata natura, lo messe in necessità di

cono-

(1) Se la Natura vuole, che si operi per un motivo, e questo motivo tende alla nostra felicità, dovrà sempre la volontà umana scegliere il maggior bene: *Maius vero bonum magis expetendum est. Itaque foelicitas cum agendorum finis fit perfectum quoddam, ac sufficiens videtur.* Arist. Moral. lib. 1. cap. 7.

conoscere, che tutte quelle azioni, che non si conformano alla sovrana regola eterna (1), e che non sono proporzionali a quella, sono tanti vizii, che meritano pena e castigo, perchè repugnanti alla privata ed alla generale felicità. Ciò posto, chiaramente si vede, che sebbene le circostanze, in cui deve

(1) Che vi debba essere questa regola non può dubitarsi. La sovrana infinita Intelligenza ha creato tuttociò ch' esiste, come più le piaceva. Ogni essere adempie il fine prescritto da Dio. Le creature inanimate seguitano costantemente la legge dei moti naturali. Tutte le produzioni si fanno con un determinato e preciso ordine. Gli animali bruti operano secondo gl' impulsi della loro macchina. Tutto in somma segue le tracce inalterabili d' una Causa movente. Dunque anco l' uomo doverà operare secondo le qualità e i caratteri, che alla sua natura convengono. Egli è dotato di ragione, egli ha tali attributi, che fanno conoscere essere egli nato per la Società. Dunque tuttociò, che sarà contrario alla vera ragione, sarà un difetto; tuttociò, che repugnerà alla conservazione della Società, sarà un fallo, sarà una colpa. Dunque la Religione, la fedeltà, la gratitudine, la pietà sono Virtù morali, che hanno gli stabili principj nell' umana Natura. Dunque Dio creando l' uomo tal quale egli è, lo volle soggetto a certi doveri, che nessuno può ignorare, perchè fondati su i moti del nostro cuore.

deve agire ogn' uomo, sieno variabili ed incerte (1); non se ne può quindi dedurre come altri ha fatto per conclusione, che ancora la bontà e la reità degli atti è incerta e insufficiente; poichè ciò non fa, che non si diano principj certi d'equità, cui devesi avere sempre ricorso nelle occasioni particolari.

Basta, che l'uomo abbia una interna conoscenza d'una certa regola di proporzione, che nasce da un motivo figliuolo della ragione (2), che rende

(1) V. Pufend. Tom. I. lib. 1. cap. 2. Caso che molte leggi sieno soltanto probabili, ed anco incerte, ed ingiuste, non si potrà dire, dunque non si dà Giustizia, dunque non si dà mal morale, o ben morale. L'argomento non corre. Sarebbe un troppo pretendere, che l'uomo fosse sempre sì certo dell'interna bontà delle sue operazioni.

(2) La ragione è quella nobile prerogativa, che distinguendo l'uomo dagli altri animali, deve ancora nobilitare le di lui azioni. Sono stati spesso conformi i Filosofi ed i Teologi nel favellare. Non posso fare a meno di non riportare un passo di San Tommaso: *Inter coetera autem rationalis Creatura excellentiori quodam modo divinae Providentiae subiacet, in quantum & ipsa fit providentiae particeps sibi ipsi & aliis providens. Unde in ipsa participatur ratio aeterna, per quam habet rationalem inclinationem ad debitum actum, & finem. Et talis participatio Legis aeternae in rationali Creatura lex naturalis dicitur.* S. Tom. Prim.

de un oggetto preferibile ad un altro, per poter dire, che secondo che le sue azioni sono conformi o difformi a questa regola, possono dirsi o buone, o ree, o degne di premio o di pena. Iddio che credè l'uomo col dono della libertà (1), e lo fece atto ad esser felice, non lo avrebbe lasciato all'arbitrio di se stesso, senza dargli un principio, che discoprisse la differenza dell'azioni. In fatti ogn'uomo conosce, anco senza la prevenzione della legge, che non è l'istesso l'uccidere un suo simile e disfarlo, che il compartirgli un beneficio e soccorrerlo; che non è la medesima cosa il mantenere un patto, che il fare uno spergiuro; e così an-

Prim. Sec. Quesit. 91. Art. 2. Di qui si vede quanto è ingiusta la definizione, che del Gius naturale danno i Legisti. *Jus naturale est quod Natura omnia animalia docuit.*

(1) Strepitino pure Hobbes e Colleins con vane ed empie declamazioni, chè nulla concludono i loro discorsi contro l'umana libertà. In fatti ognuno prova in se, che l'anima ha la libertà di fare alcune azioni, le quali assolutamente dependono dalla scelta che ne fa la medesima, come il voler piuttosto imparare la Musica, che la Geometria; il voler conoscere un oggetto più, che un'altro. Ciò solamente accade, perchè l'anima così vuole, e di questa sua volontà e non volontà non vi è altra ragione sufficiente, che quella della sua libertà. Tutto questo io dimostro ampiamente in alcune mie lettere sopra la libertà dell'uomo, ec.

andate discorrendo. Evvi dunque una ragione della differenza (1): e questa principalmente dalla natura dell' agente dobbiamo ripetere: dunque la legge di Natura stabilisce certi doveri, che si possono ravvisare da qualunque uomo, perchè corrispondenti al di lui essere ragionevole e sociabile. Così credo, che cominciassero a formarsi tutte le Società; e su questi fondamenti la vera Giurisprudenza di qualunque governo dovette collocarsi. Le leg-

(1) Di questa abbiamo avvertito averne idea gli uomini se fanno riflessione alla propria coscienza. Iddio, come ottimo Autore benefico vuole, che l' uomo diriga le sue operazioni non meno alla perfezione di se e del suo stato, quanto ancora alla perfezione degli altri finchè a lui è possibile. V. Wolf. Teol. Nat. p. 1. §. 989. Se l' uomo non avesse in se regola alcuna, e potesse fare lecitamente tuttociò che gli piace, non adempirebbe il fine inteso e voluto dalla prima sapientissima Causa; anzi coll' uso di una smoderata facoltà d'operare produrrebbe un fine contrario. Di qui può ripetersi il fonte di molti doveri, che la mente umana distingue. O si voglia, o non si voglia, la ragione in noi esiste. Ella tende a scegliere il migliore tra gli oggetti, e non potrebbe farlo nel sistema dei libertini. *Quod autem ratione a-ctum sit, id officium appellamus*: si dirà loro con Cicerone de Off.

leggi positive (2), che formano il complesso della medesima, sono destinate ad incamminarsi a questo scopo, come tante linee al centro. Siccome i pregiudizi, dei quali in gran copia si riempie la nostra mente, e siccome le false percezioni, a cui ella è sottoposta, la tengono lontana dal riconoscere ciò, che in realtà conviene alla ragionevole natura; così ne accade, che ella non osserva i doveri del giusto, e si forma certi idoli di piacere, che possono dirsi figliuoli di un materiale errore, onde ella s'imbeve, non esaminando bene il valore degli oggetti, e non contemplando la coerenza, che eglino mantengono, con quel principio di verità da noi stabilito. Quindi essendo alterate le regole dell'equità, fu d'uopo il ridurre a leggi scritte tutto quello, che per una successiva tradizione erasi potuto sempre conservare di famiglia in famiglia, di paese in paese, e di società in società. Non credo, che vi possa essere chi sia per reputare superflua cosa l'averlo esaminata la natura del Gius da i più alti principj, che si partono dall'istessa natura dell'uomo, mentre che essendone egli il soggetto, dovevasi per ogni giusto titolo investigare a fondo l'origine di quelle leggi, che non dall'educazione (2), o dall'arbitrio, e violenza

E

al-

(1) Le leggi positive in senso nostro si dicono quelle, che sono state poste dagli uomini, cioè o dal Principe, o da altra suprema Potestà, ec.

(2) *Atqui s. natura confirmatum jus non erit*
vir-

altrui dipenderono, ma unicamente nacquerò dalla ragione e dalla brama impressa nell'animo umano di farsi lieto e beato. Deve dunque su questa norma essere fondata la vera Giurisprudenza, che può definirsi *una facoltà per cui s'insegna, e si prescrive la maniera onde l'uomo possa in società vivere tranquillamente*. Questa tranquillità reale, permanente, ed universale, deve essere il frutto del-

virtutes omnes tollentur: ubi enim liberalitas, ubi Patriae charitas, ubi pietas, ubi aut benemerendi de altero, aut referendae gratiae voluntas poterit existere? Nam haec nascuntur ex eo, quod natura propensi sumus ad diligendos homines, quod fundamentum Juris est. Neque solum in homines obsequia, sed etiam in Deos ceremoniae, religionisque tolluntur, quas non metu, sed ea coniunctione, quae est homini cum Deo conservandas pacto. Quod si populorum jussis, si Principum decretis, si sententiis Judicum jura constituerentur, jus esset latrocinari, jus adulterare, jus testamenta falsa supponere, si haec suffragiis, aut scitis multitudinis probarentur. Quae si tanta potentia est stultorum sententiis, atque jussis, ut eorum suffragiis rerum natura vertatur; cur non sanciantur ut quae mala, perniciosaque sunt, habeantur pro bonis, ac salutaribus? Aut cum jus ex iniuria lex facere possit, bonum eadem facere non possit ex malo? Cic. de leg. lib. I. Oh quanti sentimenti di Verità, capaci di confondere la superbia dei pretesi spiriti forti!

delle leggi. Chiunque ottimamente vede quanto importi il ricavare le medesime da un fonte chiaro e tranquillo, che sia padre alleneuratore del pubblico bene (1). E questo è il perchè noi abbiamo ricercata la natura, le forze, e le inclinazioni dell'animo nostra, per norma e per vantaggio di cui qualunque legge fu promulgata dai Governatori, che non avrebbero ottenuta il loro intento, se cosa affatto aliena e repugnante all'umana natura proposta avessero (2), per quella ragione avvertita sopra, la quale spinge l'uomo a fuggire ogni oggetto, che imperfetto ed infelice potrebbe renderlo. Per un fine dunque vero naturale e intrinsecamente propria di noi è stata ritrovata la Giurisprudenza appresso tutte le nazioni, quantunque le strade da lei

Q. 2.

bat.

(1) Le diverse leggi in ogni Società furono fatte per dar provvedimento ai casi particolari, ed alle differenze del popolo. Il fine però fu sempre coerente all'utilità del medesimo. Gli uomini con facilità dovevano sottomettersi a quelle regole, che conducevano la mente al disegno della Natura.

(2) Il perchè trovasi espresso chiaramente in Cicerone Lib. II. de leg. *Constat profecto ad salutem civium civitatumque incolumitatem, vitamque omnium quietam & beatam conditas esse leges, eosque qui primum huiusmodi scita sanxerunt populis ostendisse, ea se scripturos, atque laturos, quibus illi ascriptis susceptisque honeste, beateque viverent; quaeque ita composita, sanctaque essent, eas leges videlicet nominarunt.*

battute , non sieno state sempre eque e plausibili. Tutti però convennero , che questo diritto , o scienza , ha per suo principale obietto la felicità comune . Abbisogna , che lo spirito umano non sia preoccupato dall' errore accid possa incamminarsi per il giusto e non fallace sentiero . Dalle cose accennate fin qui possiamo rintracciare qual sia il proprio carattere della nostra scienza , che ci vuole ad ogni costo felici , coll' osservanza dei doveri naturali , divini , ed umani (1). I Latini Maestri , che ben sapevano il fondo di queste materie , la definirono , *Divinarum , atque humanarum rerum notitia , iusti atque iniusti scientia* : volendo con ciò dire , che siccome le cose , che partoriscono la felicità dell' uomo , in due modi sono indirizzate al comodo dell' istesso , cioè o per mezzo della Religione , che promette una ricompensa presente e futura agli osservatori della legge , o per mezzo del governo umano , che stabilisce l' esterna polizia dei Cittadini , dalla quale sincera scienza dipende la no-

zio-

(1) La giustizia fu risguardata dai Filosofi come il complesso di tutte le Virtù . Io per giusto operare intendo l' osservanza di tutte le leggi , *Justitia nihil aliud est , quam omnium mandatorum plena custodia* ; scrisse il Crisostomo Hom. 12. in Math. V. S. Ambrog. lib. 1. de Offic. *Justitia est Virtus , quae sua cuique distribuit* . I Padri della Chiesa sapevano egregiamente la vera Morale a dispetto di Barbeyrac , che ammassa contro loro tante ingiuste e maligne invettive .

zione del giusto e dell'ingiusto, che viene a stabilire l'umana beatitudine, per questo la Giurisprudenza deve racchiudere un'esatta notizia di quest' issele cose, che sono divine quando riguardano la religione, ed umane quando riguardano l'uomo sì in particolare, come in generale (1). A torto quindi alcuni severi critici (2) hanno censurata la sopraddetta definizione, come troppo separata dal soggetto, e fuori di proporzione. Se egli però si fossero bene internati nel meditarla, non avrebbero avanzata la loro insufficiente censura.

Sonovi (3) dunque i principj morali, sonovi i
C 3 prin-

(1) Tuttociò è conforme alle qualità dello spirito umano, che ritiene in se del divino, come osserva Lattanzio. *Quis tam indoctus est ut nesciat, quis tam imprudens, ut non sentiat aliquid inesse in homine divini?* E' falsa però ed erronea l'opinione di Carneade, che riguardava la sola privata utilità, come madre della giustizia. Machiavello rinnovò questo empio sistema, ma senza ragione, mentre la giustizia à un'oggetto più nobile, più degno, e più costante.

(2) Murat. lib. Dei difetti della Giuris. V. Rapol. nella risposta.

(3) Il Sig. Locke asserì, che la Morale si può dimostrare come la Geometria. V. l'Opera dell'Intendimento umano. Il Sig. Leibnitz, ed il Sig. Wolfio furono ancor essi di questa opinione. V. Wol. Filof. Pratz.

principj del giusto, e questi hanno una necessaria esistenza con noi, e sopra questi devono fondarsi le positive leggi, che hanno sempre in mira il bene universale della Società, abbenchè possa darfi alcun caso, che una legge positiva non provveda all'interesse d'una qualche privata persona: sarebbe impossibile l'ottenere questo (1). Il legislatore nelle sue determinazioni, non può aver presenti tutte le circostanze e tutti i casi, perciò egli si governa con un'idea d'equità generale, che in qualche occasione può ancora far variare la legge positiva. La forza dei tempi, e delle circostanze, e tutto quello, che richiede la razionale equità in qualche punto particolare, deve essere considerato dalla saviezza del Giurisperito, che ha da fare l'applicazione dei principj generali a i casi par-

(1) V. Pufend. Lib. I. Cap. 2. Barbeyrac in Not. Gli antichi Giureconsulti dissero l'istesso. *Quoniam lex nequit, quod optimam omnibus est, & iustissimum sincere comprehendendo semper ita, ut opere precium est praecipere; quando hominum, actionumque dissimilitudo, instabilisque rerum humanarum conditio facit ut ars nulla simplex quidquam, & in universum de omnibus, perque omne tempus valens constituere possit.* Platon. de Regn. E' celebre la L. 12. ff. de leg. *Non possunt omnes articuli singillarim aut Legibus, aut Senatus Consultis comprehendi, sed cum in aliqua Causa sententia eorum manifesta est, is qui Jurisdictioni praestit ad similia procedere, atque ita jus dicere debet.*

particolari. Lo chè fa maggiormente conoscere la verità della mia proposizione, in cui pretesi dimostrare la necessità, che ha il Giureconsulto di rintracciare dai suoi primi non corrotti fonti l'intima natura della Giurisprudenza(1).

Conosciuti pertanto i fondamenti della scienza nostra, richiede l'ordine proposto, che chi pretende addivenire insigne Giureconsulto, diligentemente osservi in qual maniera ella siasi diffusa. Intorno a questo argomento noi non possiamo prevalerci d'altro, che dell'Istorie dei popoli più noti, come educati dalla buona cultura. Gli Ebrei che furono i depositari, per dir così, dei divini favori, ebbero le sante leggi ispirate loro dall'Oracolo Eterno, e la vicinanza, o vogliam dire il commercio dei medesimi co i Caldei, co i Fenici, cogli Egiziani, vien riguardato da molti, come la sorgente della religione, e della politica di questi popoli, che alterarono la verità eterna con sistemi chimerici e fanatici, che non lasciano però di far vedere una notevole corrispondenza in

C 4

alcu-

(1) Utilissimo dunque per tal fine farà il proporre ai Legisti lo studio di Platone, e di Cicerone, di Grozio, di Seldeno, di Cumberland, di Pufendorf, non curando i lamenti di coloro che adorano il Mantica, il Menochio, il Gobio, il Fusario, ed altri nomi di questa fatta. Io non dico, che non si abbia ad aver ricorso anco a questi autori, ma bisogna prima possedere i ragionati fondamenti della scienza.

alcune parti coll' Ebraica dottrina. E di questa fatta sono i sistemi di Beroso, di Sanconiatone, d' Esiodo, e di alcun' altro simile, i di cui frammenti ci sono stati conservati da qualche Autore dell' antichità (1). Io non voglio entrare a discorrere di alcune questioni alquanto difficili, che sopra ciò si sogliono fare dai Critici. Mi serve d' avere accennato questo per il mio fine. E' noto, che le leggi Ebraiche furono di varia specie, e che i loro fondamenti si appoggiavano troppo bene sopra l' equità naturale, come quelli, che avevano avuta l' origine dall' immensa voce divina, onde i moti, le forze, e le perfezioni della Natura ne sgorgano. Quello, che può dirsi degli altri popoli si è, che ancora essi ebbero le loro leggi varie di specie, e che possono considerarsi per lo più come sacre, morali, e meramente politiche. Non fu però sempre giusto il motivo di queste leggi, onde neppure elleno sempre giuste si ravvisarono. Troppo l' errore erasi fatto padrone degli umani pensieri. Vi sarà tra gli Scrittori chi vorrà nominarmi I Saturni (2), i Giovi, i Marti,

(1) V. Banier nella Mitolog. Tom. I.

(2) Intorno a questi tempi noi non abbiamo cose certe da stabilirne alcuna sicura proposizione. Egli è però chiaro, che i vecchi legislatori fissavano le loro Leggi accomodate al costume del popolo. Il fomentare in lui molte passioni, che niente progiuditavano all' interesse dei Tiranni, era
la

41

ti, i Mercuri, i Nettuni, che come Numi essendo venerati dalla credula dabbenaggine si prevalsero delle stravolte idee dei popoli per regolarli, e per imporre a i medesimi certe leggi, che più l' orgoglio e la dissolutezza, che la ragione e il buon senso vantarono per origine: ma il ricorrere a questi tempi egli è un perdersi in una profonda notte, egli è l'istesso che il voler scoprire i geroglifici degli Egiziani, e l'occulto linguaggio degli Etruschi. L' Età meno rozza e meno fiera ebbe i Minos, i Draconi (1), i Licurghi, gli Zeleuci, ed i Soloni, che fecero uso d'una maggior ragione nello stabilimento delle leggi, nelle quali una grande equità spesso s'incontra, sebbene da qualche macchia offuscata e scontraffatta ella frequentemente si contempla. Erarvi troppi ostacoli per dedurne dal suo vero e sicuro luogo i fondamenti della Giustizia. In sì fatta guisa a vicenda poterono comunicarsi le leggi i Caldei, i Fenici, gli Egiziani, ed i Greci, e colle leggi gli errori insieme e le stravaganze. I Romani corsero l'istessa sorte, come si può riconoscere dalle loro leggi medesime. Non è mis-

inten-

la facile strada per imporre altrui un giogo, che appoco appoco si rendeva terribile. Eglino riguardavano la religione come necessaria, ma seguivano in questo il genio ed i sentimenti della plebe.

(1) V. Gravina de Orig. Jur. ec. Dracone giudicava tutti i peccati uguali, e perciò degni di pena capitale.

intenzione il tessere un'istoria del Gius Civile delle diverse nazioni, non essendo questo il luogo opportuno, e volendoci altro tempo per eseguirlo. Serve per il mio argomento, che io faccia qualche osservazione sopra i capi principali, e sopra i soggetti più importanti (1). Le Leggi delle XII. Tavole fanno palese l'uniformità, che in molte parti passò sempre tra il Gius delle varie nazioni. Non poteva la cosa essere altrimenti, mentre tutte benchè per diversi mezzi ebbero ricorso al medesimo principio, e vicendevolmente si compartirono i lumi, che dovettero crescere a proporzione del commercio, e di quel genio assoluto di possedere e di estendere i propri confini, che è stato sempre proprio dell'umana ingorda superbia. Nelle Leggi dei Romani eravene una, che ordinava, che tra la Repubblica di Roma, e tra i suoi confederati dovessero comunicarsi le leggi ed i privilegi, e vi dovesse essere un'eguale condizione di vita, e che ciò dovesse con-

ce-

(1) Simili osservazioni conferiscono molto per scoprire il sistema di pensare, che anno avuto gli antichi popoli sì in genere di Religione, come di Morale. Il chè apporta singolar giovamento alla Giurisprudenza. Noi quindi ne comprendiamo i principj, i mezzi, i fini delle umane azioni. Appena che gli uomini dilatarono le loro società, acquistarono maggiori idee, e conseguentemente maggiori passioni; onde ebbero duopo d'un maggior numero di Leggi.

cedersi ancora a quelli i quali essendosi una volta ribellati, avessero poi fatto ritorno all'amicizia, ed alleanza del popolo Romano. Una tal prudentissima legge si scorge in molte parti uniforme ad una, che ne avevano gli Ateniesi (1), i quali per verità sapevano assaiissimo l'illustre e magnifica scienza del governare.

Chi non ammirerà la giustezza di sì commendevole determinazione? Un'altra notabil legge di religione si osserva nelle XII. Tavole, che stabilisce la necessità di venerare gli Dei, e tutti i Celesti, onorando con pubbliche dimostranze il nome e la memoria dei medesimi; la qual cosa in tutto corrisponde ad una legge di Dracone, come osservano gli Scrittori (2). Solone aveva determi-

(1). V. Gravin. de Orig. Jur.

(2). Riporterò le parole della Legge, perchè son degne di osservazione: *Divos, & eos, qui Coelestes semper habiti colunt, & illos, quos in Coelum merita vocaverunt Herctalem, Liberum Aesculapium, Castorem, Pollacem, Quirinum: Ast illis per quae datur homini ascensus in Coelum, Mentem, Virtutem, Pietatem, Fidem, earumque laudum delabra sunt. Nec ulla visiorum sacra solemnia obstanto.* Con quel che vi è di più, Cicerone ne parla ampiamente nel Lib. II. de Leg. Ecco la Legge di Dracone „ *Lex est Atticam habitantibus perpetua, & sempiterna Deos colendos, atque Heroas indigenas publice secundum patrias leges, privatim bonis verbis, primitiis frugum, annisque tibus.* V. il Thyf. de Rep. Athen.

44
minato, che il rapitore di una donna libera fosse
punito collo sborso di dieci dramme (1). I Romani
imi-

(1) *Si quis ingenuam mulierem rapiat, vimque
ei inferat Dracmis decem multator.* V. il Thyf.
de Rep. Athen.

I Romani usarono più rigore „ *Raptores Vir-
ginum honestarum, vel ingenuarum, sive iam de-
sponsatae fuerint, sive non, vel quarumlibet vi-
duarum foeminarum, licet libertinae, vel servae
alienae sint, pessima criminum peccantes, capitis
supplicio plectendos decernimus.* L. Unic. Cod. de
rapt. Virg. seu Vid.

Ci vorrebbe troppo tempo, ed un lungo di-
scorso a parte per mostrare l'accennata corrispon-
denza delle Leggi Romane colle Greche. Io ne
soggiungerò solamente alcune: L. 7. ad L. Juliam
de adulter. *Qui pupillam suam duxit uxorem con-
tra Senatusconsultum, nec matrimonium est hoc, &
potest adulterii accusari qui tutor, vel curator fuit,
& infra vigesimum sextum annum duxit uxorem
non a patre desponsatam, vel destinatam, vel testa-
mento denominatam:* Il simile è fissato nella L. 15.
de Spons. Questo non è molto diverso da quanto
aveva determinato Solone secondo Laerzio. *Tutor
pupilli Matrem in uxorem non ducito.* V. il Thyf.
de Rep. Athen. Io riporto semplicemente la versio-
ne latina delle Leggi Greche, perchè non si tratta
di una disputa Filologica, ma della Scienza dei
doveri.

Bel-

imitarono questa legge, ma la congiunsero ad una
 fiera più singolare. Non differente era la
 legge dei Romani, che dava la facoltà d'uccidere
 la donna rea d'adulterio, da una, che ne ave-
 vano i Greci. Un'altro esempio non è da trala-
 sciarfi, ed è quello in cui la legge determina,
 che non si possa condannare alcun cittadino, *de*
capite (sotto qual nome venivano la vita, la
 famiglia, i beni, l'estimazione, ec.) se non nelle
 adunanze di tutto il popolo convocato solenne-
 mente, e secondo il costume, quasi si dovesse
 trattare della somma importanza della Repubblica.
 Ogn'atto, che in questa occorrenza si faceva sen-

Bellissima è la Legge 6. ff. de Testibus. *Ido-
 nei non videntur esse testes, quibus imperari potest
 ut testes fiant*. Da Demostene, come nota il più
 volte lodato Thyzio, si vede che ciò era in uso ap-
 presso i Greci: *servis testimonii dictio non est*. Io
 non posso non commendare altamente questa Leg-
 ge, che meriterebbe d'essere osservata con ogni
 distinta premura in tutti i Tribunali. I delitti de-
 vono essere puniti, ma è officio del Giudice il
 non dar luogo all'impostura. Tutti i testimoni,
 che anno qualche dipendenza dall' Attore nelle
 Cause criminali, come sono i Servitori, i Contadi-
 ni, e simili, non dovrebbero esser sentiti; perchè
 ordinariamente vendono la fede e la verità al
 capriccio del padrone. Simil cautela, quantunque
 con minor rigidezza, non è nelle Cause civili da
 dispregzarsi.

za le necessarie solennità era assolutamente nullo. Questa Legge così bella, e che è capace di conciliarsi l'amore di tutti i Cittadini, era simile, come dimostra il Cuiacio, ad una stabilita già da Licurgo. Io potrei addurne infiniti esempi, come farebbero le leggi dei Funerali, degli Omicidi, dei Furti, le leggi del Gius Pontificio, e di molti altri Magistrati, le quali hanno non poca correlazione con quelle degli altri popoli. Il Gius antico Romano s'accrebbe pertanto, e s'illustrò con la cognizione della Politica dell'altre nazioni, e specialmente della Greca, e con l'andar del tempo si ridusse a sistema o sia corpo quello, che era diviso in tante diverse parti, come nei Plebisciti, nei Senatusconsulti, negli Editti dei Pretori, nelle risposte dei Prudenti, ed in altre determinazioni, e se ne formò una disciplina, che chiamossi Giurisprudenza, e che fu il più nobile studio, che nella Repubblica si praticasse. Qualunque Erudito ben sa le diverse collezioni, che ne furono fatte in vari tempi, e come fu tirata a fine la nobile impresa di ridurlo ad un giusto e preciso ordine sotto il patrocinio di Giustiniano Imperatore, a tempo di cui, mediante il numero delle leggi Imperiali, e delle tante interpretazioni, la Giurisprudenza erasi sommamente dilatata (1). Importa moltissimo il
cono-

(1) Chi vuole avere molte notizie intorno a questa collezione legga l'Otomanno nell'Antitrib.
il

conoscere la correlazione, che hanno avuto tra loro le leggi dei popoli più culti, perchè in sì fatta guisa cambiando e temperando le cose, si giunge a dedurre la Giurisprudenza fino dai suoi veri principj, e nell'osservare le tracce, che hanno battuto tante nazioni in genere di politica, arrivasi ad acquistare l'idea di ciò, che è veramente giusto di sua natura. L'utilità di molte leggi non per altro mezzo si è ravvisata, se non per quello dell'osservazione, che in certi casi facevasi. Sicchè non rimane alcun dubbio, che il Giureconsulto debba ricavare la sua scienza dai fondamenti dell'equità naturale, e vedere, ed esaminare, come questi più o meno si son conservati nelle leggi positive, che spessissimo ed ai tempi ed alle circostanze si accomodavano. Non può dirsi, che il Diritto Romano non sia appoggiato sulla stabilità di quei costanti principj, che abbiamo detto esistere, e l'esistenza dei quali è la prova d'una giustizia generalmente considerata permanente, vera, e reale, ed utile a tutti(1). Quegli che si chiamavano

Pru-

il quale, benchè sia un critico troppo severo, scuopre tuttavia alcune verità degne di stima. Triboniano vi è per tutto attaccato, ma ne fu però difeso da molti, ed in specie dallo Scultingio, ec.

(1) I doveri della società hanno diverse prove, come abbiamo mostrato finora. Non torna bene il dedurli da un fonte solo, come sarebbe il
biso-

Prudenti, e che avevano l' autorità di rispondere ai dubbi, che sulle materie particolari inforgevano, non facevano altro nel principio, che adattare le generali fissate Teorie alle nascenti difficoltà, perlochè egregiamente elleno sciolte restavano. Siccome non tutti battevano la migliore strada per riuscir nell' opera, così non tutti egualmente davano nel segno. Una contenziosa dialettica, di cui si servivano, fu la principal cagione, che gli spinse a precipitare in molti errori, ed i lunghi intrecciati argomenti impiegati nel questionare conducevano loro alla perfine ad una falsa conclusione, essendo che le proposizioni da quelli fissate non eran provenienti da un principio certo e sicuro, come già i più dotti ingegni avvertirono. Laonde non è meraviglia se rare appresso loro si scorgono le definizioni spieganti la natura e gl' intrinseci attributi di un dato soggetto. Eglino amarono più i discorsi lunghi, e litigiosi all' uso dei Sofisti, il sistema dei quali era abbracciato da molti antichi Giureconsulti. Alcuni però benchè del metodo dialettico si servissero, trattarono alquanto meglio le materie legali, e tra questi possono annoverarsi Quinto Elio

Tu-

bisogno degli uomini riconosciuto da Pufendorf. Vi sono molti altri principj più eminenti; Io gli ho avvertiti, e meglio spero che saranno spiegati nel mio libro *De homine*, che si pubblicherà colle stampe, in cui per mezzo della Filosofia pratica esaminò a fondo le qualità dell' uomo morale.

Tuberone, Scevola, Servio Sulpicio (1), e simili. L'uso di certe interrogazioni in Jure regolate da alcune precise formole, che praticavansi appresso gli antichi Romani, aprì un ampio e spazioso varco agli argomenti sofistici, coi quali i garruli Giurisperiti (2) sforzavansi di storcere il vero senso delle formole per far sì, che esclusa rimanesse la ragione dell'Avversario. Gran danno in vero per la Giurisprudenza! che anco ai tempi non antichi funestò i Tribunali, in cui i Dottori amanti del rigiro e della lucrosa battaglia (3) solevano approfittarsi di un vano metodo dialettico per loro vantaggio. Ecco la ragione per cui devesi considerare, come la Giurisprudenza si sia in vari tempi, ed in diversi luoghi diffusa, perchè così puotesi com-

D

pren-

(1) V. Cicerone che discorre vantaggiosamente di Servio Sulpicio, e d'altri antichi Giureconsulti in Brut. V. Gell. Lib. 2. Cap. 10.

(2) Le formole e le interrogazioni in Jure guastavano la Giurisprudenza anco appresso gli Antichi; ma questi Formulisti delle azioni non erano stimati, come l'attesta Cicerone, e lo conferma Tiberio Deciano nella sua Apologia „ *Pro Jurisprudens*. In fatti non dovrebbero neppure apprezzarsi nei tempi nostri. Sembra cosa poco ragionevole, che il lasciare una formula, che sia di stile di un Tribunale, debba spesso render nullo un Giudizio. Ciò accade, perchè rado si corre ai veri fonti dell'Equità.

(3) V. Murat. Difett. della Giurisprud.

prendere la forza delle leggi, il motivo delle medesime, l'applicazione, che ne fu fatta ai nascenti bisogni del Governo, e l'abuso, che talvolta se ne potè fare da alcuno, che non le seppe, o non le volle dedurre da quei costanti assiomi, che la primitiva equità costituiscono. Lo spirito delle Leggi non sempre viene inteso, o perchè la lunghezza del tempo ci ha tolta la via di penetrarlo, o perchè alle volte le parole della legge sono suscettibili di un doppio senso. Ella è dunque cosa necessaria applicarsi a disvelare il medesimo, il che per conseguire, fa duopo esaminare con diligenza ed accuratezza le ragioni degli Interpreti, ed i metodi da loro praticati, essendo che in questi maggiormente si diffuse, si accrebbe, e dilatossi la Giurisprudenza. Noi già di sopra abbiamo avvertito, come un sottile metodo Dialettico fu in uso appresso molti Giureconsulti (1); e questo fu quello, che col-

(1) Io considero nell'esaminare le scuole degli antichi Giurisperiti, che il metodo Dialettico fu dai medesimi spessissimo abbracciato, benchè si servissero dei precetti della varia Filosofia per formare le leggi e le decisioni. L'altercare, ed il sottilizzare coll'acutezza dell'ingegno è sempre piaciuto al debole umano intendimento. I Labeoni, i Proculi, ed altri simili peccarono in questo, se si crede a ciò che ne è stato scritto. Altri però ammessero la Dialettica, ma secondo le buone regole della ragione. I moderni Giurisperiti hanno spesso superati gli antichi nei difetti senza imitargli nelle
Vir-

coltivossi per lunga durata di tempo nelle Scuole, e nei Fori, ed apportò un infinito nocumento alla vera scienza della giustizia, che non richiede per esser conosciuta un inutile vizioso circolo di feroci incogniti termini. Io non voglio trattenermi a favellare di tuttociò, che successe alla Giurisprudenza per la sua fatale caduta in Italia, mediante l'invasione de' barbari, che sostituirono le loro fiere tiranniche leggi in luogo delle Romane (1). Que-

D 2

sto

Virtù. Ciò è accaduto ai formulisti del Foro.

Non tutti gli antichi Giureconsulti abbracciarono l'istessa scuola di Filosofia; alcuni seguivano la Peripatetica, alcuni l'Epicurea, ed alcuni la Stoica. V. Grav. de Orig. Jur. Hein. Ant. Rom. onde non è maraviglia se ancora eglino si divisero in Sette distinte tra loro, come furono i Sabiniani, e i Proculeiani, ec. La crudeltà Stoica faceva sì, che qualche volta parte di loro eccedeva nel troppo rigore, lo che tende a rovinare la Repubblica, per la di cui conservazione è necessaria una strada di mezzo, giacchè le cose mortali sono un misto di bene, e di male.

(1) *Italia vero primo a Gothis, deinde a Longobardis aliorumque barbarorum colluvie occupata, & prisca libertate, Romanisque moribus tandem exuta, non modo vitricium suarum legum luce caruit, sed exoticis Longobardorum jurebus diu obtemperavit, dominaque rerum humanarum leges accepit a servis, ac mancipiis quondam*

sto sarebbe argomento da formarne intieri libri di non piccola utilità, perchè non poco importa il conoscere la Giurisprudenza di quei miseri secoli, di cui molti termini, e molte formule passarono nel nostro Diritto, ed ancora si conservano, e se ne sente risuonare lo strepitoso nome nei nostri Tribunali. Facciasi però qualche considerazione sopra lo stato della Giurisprudenza dopo l'espulsione dei barbari, allorchè l'Italia si rivestì del candido suo perduto decoro. Ed eccoci insensibilmente giunti a discorrere dei diversi metodi coi quali fu trattata la scienza nostra nelle varie Scuole, che fiorirono dopo, che la barbara tirannia lasciò l'Italia alla cara sua libertade. Così ognuno perviene ad osservare tutti gli stati, e tutte le derivazioni della Giurisprudenza, e considerando così il costume, e il carattere dei tempi, può arrivare a collocarla in quel sublime grado d'onore, che è onninamente

te

dam suis. Grav. Orat. 3. de Jurispr. V. de Orig. Jur. Lo Struv. Hist. Jur. Rom. Just. &c.

Questa disgrazia accaduta alla Giurisprudenza fu il motivo per cui si produssero tante sofistiche interpretazioni. Essendo stato per sì gran tempo in disuso il Diritto Romano, non trovavasi più la facile strada per intenderlo. Per questo gli scolastici Giurisperiti ricorsero a tante sottili e curiose distinzioni, lo che non avrebbero fatto, se nei loro giorni fusse stato in vigore il gusto della Romana Politica.

te proprio di lei (1). Non vi è cosa più utile per internarsi nel genuino significato legale, che il sapere come in diversi tempi gli Autori si sono applicati con varie cognizioni, e con un differente genere di letteratura alla spiegazione dei Testi. Per questo mezzo si rendono palesi le cagioni degli errori, e nell' esaminare il vario calle battuto, se ne apre alla mente un nuovo, che se non è sicurissimo per giungere al vero, egli francamente può dirsi il meno fallace, e il più plausibile. La Scuola Irneriana, l' Accursiana, la Bartolistica, e la nuova dell' Alciato, e del dottissimo Cuiacio, devono essere ponderate dal Giureconsulto, perocchè in esse può ritrovare una grande e quasi immensa estensione di cose, onde con giudizio dovrà fare delle migliori la scelta. La Scuola fondata da Irnerio, comechè fu la prima, che dasse cominciamento (2) a risvegliare la già estinta Romana Giuris-

D 3

pru-

(1) Così fecero i Romani, che studiarono il sistema della politica dei Greci, e i Greci quella degli Egiziani, e così hanno sempre fatto tutte le nazioni. E quantunque gli Egiziani, ed i Greci fossero perlopiù involti nell' errore dei due principj, facevano però apparire un gran lume di quella natural Religione, che è propria degli uomini.

(2) Giustamente si danno numerose lodi a Lotario Imperatore per il sovrano augusto genio del medesimo verso la Giurisprudenza. Nell' età di questo Monarca il Gius Giustiniano cominciò a ristorarsi. V. Struv. Hist. Juris Rom. Just. Grav. de Orig. Jur.

prudenza (1), fu di notabil vantaggio è vero, ma come avvertono i critici, il metodo di quella è troppo ristretto, e troppo attaccato al senso letterale delle parole componenti la legge, e questo è un difetto sommo senza dubbio nello studio legale; poichè è necessario l'aderire con fedeltà al senso delle parole, ma però con la scorta della ragione, altrimenti noi anderebbero troppo lungi da quei principj del vero, sopra de' quali immutabilmente deve posarsi l'equità della Giurisprudenza, come di sopra abbiamo dimostrato. Sono però degni di benigno compatimento gli autori, che furono per altro dotti in quel tempo, perchè mancava loro un esatta cognizione della critica Istoria Romana, e particolarmente di quella parte, che abbraccia l'erudizione legale, unico mezzo per dimostrare i caratteri, e la forza di qualunque costituzione. Quello, che non fu fatto dalla Scuola d'Irre-

(1) Irnerio fece un gran beneficio alla scienza legale, mentre può dirsi il primo, a cui „ *Jurisprudencia vitam acceptam refert*, come scrive il Gravina. Questo Giureconsulto trasse dalle tenebre le parti del Gius Romano, e le diede a nuova luce. Il cominciare una difficile impresa è sempre cosa degna di somma lode, onde io mi rido di coloro, che biasimano in simili autori il tutto, e non fanno dire il perchè: indizi certi di non molta cognizione. Deciano dice d'Irnerio, che nella Giurisprudenza *tam celebre sibi nomen comparavit, ut Lucerna Juris nuncuparetur*. Apol. cap. 8.

Irnerio fu tentato dall' Accursio (1), e dai suoi seguaci, ma troppo era infelice la condizione di quei rozzi tempi, e sebben l' Accursio fosse un abile e ragguardevole Giurisperito, non ebbe vigore per infrangere le barbare catene, che allo scolastico giogo gli spiriti avvinti tenevano, onde è che in vece di conseguire il giusto fine, i discepoli di questa Scuola cadevano in un altro eccesso il quale fu di trattenerli e dilatarsi troppo con acute e contenziose spiegazioni, portando così l' interpretazione troppo lungi da quello, che veramente il Testo significava. Un tal difetto si riconobbe in sommo grado nei seguaci della Scuola Bartolistica (2), che amatori

D 4

dei

(1) Dei Giureconsulti di quei tempi così parla Deciano nell' Apol. *Hos autem, qui circiter annum Dom. 1220. floruerunt, plures sunt sequuti celebres Jurisconsulti, ut Joannes de Balnasco, Accursius, Rosfredus, Innocentius, Hostiensis, Guglielmus Duranti, qui & speculator dictus, Jacobus de Belvifio, Dinus, Petrus de Bella Pertica, Riccardus, Cinus, Oldradus, Calderinus, Jacobus Butrigarii, Raynerius de Forolivio, & aliquot alii, qui non mediocrem sibi famam compararunt, usque ad tempora Bartoli &c.* Apol. Cap. 9.

(2) Il sistema di Bartolo, siccome fu della Scuola Peripatetica, che allora riteneva tutta la rozzezza degli Arabi, non poteva non esser fallace, e frequentemente ingiusto e chimerico. Bartolo

dei comenti copiosi e dell'intrigate oscurissime Glosse, non fecero altro sovente, che accumulare difficoltà, dando nuove ed oscure definizioni alle cose, e facendone mille divisioni coi termini insignificanti e duri di quel tempo. Il metodo da loro messo in pratica fu scolastico ed insieme scistico, mentre portò all'eccesso la disputa e la contesa, servendosi per disciorre le date materie di nuove rigide voci, e di sottilissimi fallaci e risuonanti filogifimi. Io non dico ciò perchè debbasi condannare il merito di Bartolo, e di Baldo (1), e degli altri simili Interpreti, che in abbondanza scrissero libri e Trattati: Eglino erano soggetti di vivo e focoso ingegno ripieni, ma appunto questa vivezza non permesse loro il prevalersi delle necessarie riflessioni, per ponderare con ma-

tolo fu un soggetto dotto, e degno di somma stima, ma nacque in un tempo, che tutte le facoltà erano ricoperte di pregiudizii, e sottoposte alla tirannia Peripatetica, che con un *potentialiter, & actualiter*, serrava la strada alla Verità. La Filosofia di quei tempi ce ne fa fede, e fino la Teologia ne risentì nocumento, mentre con un metodo secco ed imbrogliato si trattene moltissimo a trattare sottili ed inutili questioni.

(1) Dalla Scuola di Bartolo ne uscì il famoso Baldo, che sembrava nato per la disputa, e non per la giudiziosa riflessione. Tralascero di mentovare tanti insigni soggetti, che in seguito fiorirono, perchè si possono vedere appresso gli Scrittori di tali materie.

matura affidarà quello, che sciogliere dovevano, anzi furono da questi motivi spesse volte portati a deviare tanto dal Testo, che poterono piuttosto dirsi fabbricatori di un nuovo Diritto, che interpreti dell'antico (1). Tantopiù volentieri ho accennato queste osservazioni da farsi, perchè il Giureconsulto è in obbligo di sapere la condizione ed il pregio delle diverse Scuole di tutti i tempi, mentre così egli conosce i differenti metodi, e s'informa di un vario genere d'erudizione. In-sì fatta guisa egli apprende l'istoria, la critica, il costume, la politica, e quasi di passo in passo incamminasi a quell'insigne posto d'eccellenza, che è necessario per possedere sapientemente un arte di cui solo l'immortale Cuiacio fu quello, che il primo n'ebbe la giusta idea, e che ne lasciò aperto un largo fioritissimo campo ai posteri ammiratori. Aveva veramente il dotto Alciato dati gran lumi perchè altri s'accingesse a sì nobile impegno: sulle semenze sparse da lui il nostro Cuiacio (1) fondò una Scuola tutta opposta alla
già

(1) V. Grozio de Jur. Bell. &c.

(2) Sono pieni i libri delle lodi del Cuiacio: Il di lui talento fu grande, e la sua Dottina ammirabile. Ei fu padre della nuova Giurisprudenza. Il suo merito destò l'invidia dei dotti, ma troppo ambiziosi Duareno, e Donello. Quindi fu sottoposto a diverse persecuzioni, che con magnanimo valore seppe superare. Questo è il fato degli uomini di merito; o non sono conosciuti, o sono il bersaglio dell'ignoranza, e della maligna impostura.

già vecchie trapassate, poichè non già con la fallacia degli astuti sofismi distinguevasi nell'interpretare e nel rispondere, ma bensì con la critica, con l'erudizione, e col possedimento perfetto della Greca lingua e Latina, e col buon uso di una Filosofia razionale, che dal medesimo impiegavasi per formare le giudiziose ed eruditissime osservazioni. Di qui vede chicchessia, che facendosi passare l'animo nella considerazione di questi stati del Gius nostro, si fa un abbondantissimo acquisto di necessarie notizie, e comprendesi per quali principj sussista la Giurisprudenza, e che uso ne sia stato fatto, e come ella possa illustrarsi ed abbellirsi, acciò conferisca unicamente alla tranquillissima pace dei sudditi. Dopo le fin qui fatte critiche osservazioni, che non erano da omettersi per l'istruzione dei giovani, noi dunque fissaremo i luoghi intrinseci della Giurisprudenza, e diremo essere, la Natura dell'uomo in particolare, la Religione, e la Società. Le leggi tutte da questo fonte discendono, ed è cosa chiara, che ogni regolamento civile ha per suo primo oggetto questi tre invariabili assiomi: 1. Ogni uomo ha diritto di conservarsi. 2. La Religione è connaturale al medesimo. 3. La Società è un bene per lui necessario. E su questo piede ogni legge riposa, e per diverse strade cerca di provvedere allo stabile mantenimento della nostra natura, alla difesa della Religione, e della Società, a favore di cui furono sempre decretati nuovi ordini per dilatarne il commercio, e per renderne più maestosa la grandezza. Gli accennati provvedimenti giusti e plausibili si mostrano, perchè fondati sovra un'idea
ante-

anteriore , che ha la mente umana di una fede , di una pietà , di un onesto , di un glorioso essere (1) , che nei mentovati atti si trova . Tutte le azioni civili , tutti i contratti , tutte le maniere di possedere o di perdere , sono state congiunte con certe formali solennità , non perchè da esse ricevano l'intrinseco fondo (2) , ma perchè più facilmente si possano distinguere tra loro gli affari umani . Qualunque solennità , qualunque formula , e stile di Tribunale non renderebbe giammai lecito un atto , che tale non fosse per l'intrinseca sostanza delle ragioni . Per opra di questi fondamenti il Giurisperito Filosofo non si abbandona ad una oscura pratica Forense , che sul vecchio e spesse volte fantastico ed insipido costume si appoggia . Ma per meglio conoscere le cose finora addotte , giovami il considerare in tre modi un Giureconsulto , o come Autore della legge , o come amministratore della medesima , o come semplice interprete e caudico .

Se si risguardi come Autore della legge ; o egli è il sovrano potere , che la determina , ed allora averà sempre a cuore l'avanzamento del suo regno come quelli , che lo ama teneramente (3) , e gode

- (1) Si ricorra a quanto abbiamo osservato di sopra , &c.
- (2) Però le solennità delle azioni , le formule , e le maniere di contrattare sono varie appresso le nazioni .
- (3) V. Platone de Regno .

gode dell' illustri vittorie del medesimo , o ella è qualunque altra persona , che di formar leggi abbia l' autorità dal Principe ricevuta , e sull' istesse considerazioni saprà regolarli . Se poi vogliamo esaminare il Giureconsulto amministratore della legge , come appunto sono tutti i Magistrati subalterni , e in questo caso egli sempre con ogni studio si sforzerà per fare osservare la legge, ma secondo l'idea intesa dal Legislatore , e secondo il fine da lui voluto , adattandone il vero senso , e non la superficie delle parole alla varietà dei nascenti bisogni (1). Eccoci finalmente
giun-

(1) I doveri dei Magistrati si adempiono nel ricevere con attenzione e con amore l'istanze dei Cittadini , e nel terminar prontamente le loro differenze collo spirito della legge spiegata dalla ragione . Per far questo è commendevole l' adempimento di un Aforismo politico raccolto per opera del Daneo da Platone lib. 7. de Rep.

Eius Reipublicae, quae faelix esse volet, omnes autem velle debent, Magistratus in veri Dei, & veri boni cognitione edocetor, prima statim ab infantia, artesque omnes ad eam primariam scientiam ediscendam necessariae eidem & ab hac adolescenti traduntor. Ubi vero sic instructus maturae aetatis fuerit ad Reipublicae gubernacula, tunc idem Magistratus admovetor. Veri Dei verique boni ignorantia innumerabilium tum privatarum, tum publicarum calamitatum, pessimorumque

giunti ad osservare il Giureconsulto come interprete delle leggi, ed Avvocato. L'interpretare non è altro, che un profundarsi nel proprio e reale sentimento delle leggi, e disvelarlo poi per rimuovere quei dubbi, che danno materia alle liti. L'adempiere bene questo officio, malagevole molto si rende, come mostrano gli esempi degli antichi e moderni Giureconsulti. I Canoni critici, e le regole del Giudizio sono quelle, che formano le saggie interpretazioni. Accennerò le più singolari.

I. Sappiasi egregiamente la lingua in cui fu scritta la legge. II. Si cerchi il motivo della medesima, e si ricavi dall'istorie dei tempi, che pongono in vista il sistema del Governo. III. Si prendano i vocaboli, non con lo stretto significato Grammaticale, ma secondo l'uso comune. IV. Si esamini la natura della cosa proposta nella legge, e se
ne

que consiliorum in Rep. fons est, & origo. V. Loccen. de Ord. Rep.

Gli Ebrei per essere più pronti facevano i giudizi anco sulla porta della Città. *Si noluerit accipere uxorem fratris sui, quae ei lege debetur, perget mulier ad portam Civitatis, & vocabit Senatum.* Deut. 25. V. il Sigon. de Rep. Haeb.

Utilissimi sono quei Magistrati, che con nuove leggi chiare e brevi provvedono giornalmente ai casi, che occorrono. Le leggi contro gli oziosi, e contro gli avari, farebbero sempre da commendarsi. Eglino non dovrebbero godere grado alcuno di distinzione in un ceto umano.

ne dia un esatta definizione. V. Si metta in vista la mente del disponente, e si argomenti dalle ragioni, che si partono dalle viscere della materia. VI. Non si escludano le congetture, allorchè sono verisimili. VII. Si tenga lontana la prevenzione, che determina l'animo al partito di una Causa. VIII. Non si faccia gran conto dell'oro. IX. Si esponga con brevità, e senza passione ciò che si pensa. X. E finalmente abbiassi in vista tutto ciò che serve a distribuire la giustizia ai bisognosi. Stabiliti i sopra mentovati precetti, passeremo a discorrer del nostro metodo, che *Analistico* chiameremo in riguardo alle risoluzioni, che proporremo da farsi intorno alle leggi, che devono essere interpretate, e *Geometrico* in riguardo a certe definizioni, assiomi, e principj, che diremo necessaria cosa fissarsi ad imitazione dei Geometri per definire con regola le più astruse questioni. Rassembra un tal metodo il migliore per nobilitare la Giurisprudenza, e renderla ragionata, e libera da quei tanti pregiudizi, che per disgrazia fatale denigrarono la di lei nativa bellezza. Per intendere dunque sicuramente, e con facilità le leggi del Corpo Giustiniano, e per saperne fare la dovuta applicazione, ottimo sarà sempre il costume di fare una scelta di quelle, che più interessano il nostro commercio e la nostra società, o distribuirle per ordine (1), riducendole a classi di determi-

(1) E' da vederfi l'Opera celebre del Domat, che racchiude molti bei lumi. Tra le leggi Romane non po-

minate materie, ed in seguito si potrà ricorrere all'Analisi, o sia al metodo di risoluzione. Questo metodo ci insegna a dividere il tutto nelle sue parti, ed a distinguerne i caratteri, e le proprietà di ciascheduna, e questo deve praticarsi per concepire il vero senso di una legge. Principalmente noi dobbiamo procurare di esporre la vera lezione del Testo, osservando di quante proposizioni sia composta la data legge, e di che natura elleno sieno, se affermative, o negative, e qual proporzione e concordia serbino tra loro. Quindi per avere idee distinte delle cose, ciascuna proposizione si esaminerà da per se, e non confusamente, poichè essendo le forze del nostro intendimento limitate, svaniscono e si perdono allorchè s'impiegano nell'istesso tempo alla considerazione di più oggetti. Al conseguimento di tuttociò conferisce assaiissimo l'aver bevuto ai fonti del Giurpublico, e l'aver una chiara cognizione delle circostanze, nelle quali la legge fu promulgata, per vedere se ciò si accomodi ai casi presenti, e se ottengasi la medesima equità. L'uso farà sì, che per opra di questa risoluzione di proposizioni,

noi

poche se ne leggono, che si possono tralasciare, perchè sono da risguardarsi come semplici pareri di quei Giurisperiti, che rispondevano in un caso, ec. e l'opinione loro spesso non concorda colla moderna scienza civile. Alcune altre nascono da quei principj loro particolari, che qualche volta repugnano al buon giudizio. E per entrare nella materia con critica, tutti i Paratitlisti, e buoni osservatori, come il Cuiacio, il Vinnio, il Vesembecio, l'Einnuccio, ed altri devono proporsi ai Giovani.

F. M. A. A.

noi dedurremo ragione da ragione, e ci saranno note tutte le difficoltà, che per la contraria parte combatter potrebbero. Il più delle volte accade, che le leggi hanno le loro ampliamenti (1), e limitazioni, e queste nate o dall'arbitrio del legislatore, o da una ragionevole consuetudine. L'Analisi ci scopre tutte le differenze, e ci mette davanti qualunque ostacolo, che possa far dubitare, dividendo, indagando, e sminuzzando i termini, e le formule componenti la Legge. Coloro, che hanno trascurato un tal mezzo in qualunque scienza o arte, hanno commesso infiniti sbagli, come osservano i Critici (2). Il penetrare poi le parole delle Leggi Romane, non si può fare senza sapere la lingua dei Giureconsulti, che spesso è composta di particolari voci e di recondite frasi, sopra delle quali hanno scritto diversi grand' uomini (3). E questo è quel luogo, in cui de-

(1) Queste sono da considerarsi. V. lo Schilter. in Prax. Jurisp. Quindi l'interpretare una legge si rende allora più difficile, che il farla. V. Aurelio Gennar. ec.

(2) La vera idea del significato delle parole è necessaria talmentechè senza l'istessa si tirano sempre erronee ed assurde conseguenze. Le parole sono i segni sensibili per palesare altrui i pensieri della mente. Onde è facile l'ingannarsi, se non si adopri una gran cautela. V. le Regole, che ne dà il dotto Clerc Art. Crit. Tom. I. part. 2. Cap. I. & seq.

(3) Eccellente fu nel sapere le formule degli antichi Giureconsulti Barnaba Brissonio soggetto di gran dottrina.

devesi fare un grand' uso della razionale Filosofia (1). Allorchè la nostra mente è in stato di poter ravvisare la natura dell' idee e la corrispondenza, che elleno hanno tra loro, è atta a facilmente formare sensati giudizi degli oggetti, i quali rade volte con sicurezza si apprendono. La dottrina delle relazioni spiegata dalla savia moderna Metafisica disvela i gradi del vero, e produce quelle idee, che non ingannano, perchè son frutto della nobile meditazione. I giudizi, che da quelle ne sorgono, esercitando la contemplazione dell'anima, partoriscono le diverse enunciazioni o proposi-

E

posi-

(1) Il filosofare libera la Giurisprudenza da quei vizii, coi quali il Foro ricopre le leggi. Dice un grande Avvocato: *Le leggi son fatte pel Foro, ma il Foro non sempre fa delle leggi quell' uso che si richiede. Così il cibo è fatto per l'uomo, ma l'uomo del cibo non sempre si serve con utilità. Sorgon le leggi dai fonti nitidi e puri; nel cammino si intorbidano, e sovente col fango tramischiansi, e si confondono. Nella mente del Legislatore vi è la sola ragione, che le partorisce; onde candide e luminose sul principio appaiono: ma poste e ditate in mezzo al commercio degli uomini, corrono per vari paludosi infetti canali, trovando quì la passione, che le atterra; ivi l'ignoranza, che non l'intende, quà la malizia che le corrompe, colà l'errore che le avvelena.* V. il Libro delle viziose maniere di difendere le Cause nel Foro d'Aurelio di Gennaro.

posizioni , che unite a vicenda servono di materia ai raziocini . Onde è , che il Giureconsulto se possederà idee chiare , distinte , e adeguate del soggetto , potrà sopra il medesimo tessere un convenevole discorso . Il male , che sconvolge il sistema dell' umana felicità , nasce dal non possedere idee adeguate delle cose . Le fantastiche ingannevoli sembianze rapiscono , e trasportano i nostri pensieri , perchè eglino , credo io , sdegnano di spendere la necessaria fatica , per conoscere le qualità di ciò , che considerano(1) . Per mezzo dunque dell' Analisi noi giungia-

(1) Chiunque interpreta le parole d' una legge , impieghi ogni fatica per ricavarne la pura intenzione del Legislatore . Questo è il maggior frutto : *Verbum ex legibus sic accipiendum est tam ex legum sententia , quam ex verbis. ff. de Verbor. significat. lib. 50. tit. 16. l. 6.*

Una buona regola è assegnata nel lib. 1. ff. De Regul. Jur. lib. 50. tit. 17.

Regula est , quae quodcunque est breviter enarrat , non ut ex regula jus sumatur , sed ex jure quod est regula fiat .

Appresso il Barbosa si troveranno molte belle regole per interperare . V. Barb. Claus. e Axiom.

D'uopo sarebbe , che a pochi si concedesse la facoltà d' interpretare le leggi , perchè molti incapaci del tutto si accingono a una tal' opera . Queste maliziose interpretazioni rovinano il più bel

ghiamo a scoprire l'intima sostanza dei termini e delle proposizioni, che formano la legge, e prontamente vediamo quali attributi loro conven-gano, e così comprendesi la natura della cosa, che nella data legge si espone e si richiede, che è il principale oggetto, a cui devesi refe-rire ogni studio. Basta ridurlo in pratica per ri-conoscerne il giovamento.

Le leggi tutte, di qualunque classe elleno sieno, con questo mezzo si rischiarano e si illu-strano, e se ne fa vivamente comprendere il loro proprio significato. Sia per esempio la legge 56. *Titius Maevio fundum &c. ff. de usufructu &c. lib. 7.*

E 2

T. 1.

bel pregio della Giurisprudenza. Quindi faviamen-te Giustiniano Imperatore, proibì i comentì e le interpretazioni, che a suo tempo con un verboso amplificare corrompevano il Gius. *Hoc autem quod ab initio nobis justum visum est, cum hoc opus fieri domino annuente mandavimus, tempestivum nobis esse videtur, & in praesenti sancire, ut nemo nec eorum, qui in praesenti Jurisperitiam ha-bent, nec qui postea fuerint, audeant commentarios hisdem legibus annectere.* E poi soggiunge. *Alias autem legum interpretationes, imo magis perversiones eas jactare non concedimus, ne verborum eorum aliquid legibus nostris afferat ex confusio-ne dedecus l. 2. §. Hoc autem: C. de Veter. Jur. Enu.* Egli è pur troppo vero, che *Scire leges non est verba earum tenere, sed vim, ac potestatem.* l. 16. ff. de Leg. & Senatus Cons. lib. 1.

T. 1. Mi giova il riportare la legge tale quale per adattarla al nostro metodo: *Titius Maevio fundum Tusculanum reliquit, eiusque fidei commisit ut eiusdem fundi partis dimidiae usumfructum Titiae prestaret. Maevius villam vetustate corruptam necessariam cogendis, & conservandis fructibus aedificavit: Quaesitum est an sumptus partem pro portione ususfructus Titiae agnoscere debeat? Respondit Scaevola, si priusquam ususfructus praestaretur necessario aedificasset, non aliter cogendum restituere, quam si eius sumptus ratio haberetur.* Acciò dunque si possa conoscere e la giustizia della legge, ed il motivo di quelle cose, che in essa si prescrivono, noi dobbiamo fare una minuta Analisi di tutte quelle parti, che la compongono, ed alle quali ella ha un intrinseco riguardo, osservando quante enunciazioni si contengono nel caso proposto, e l'unione vicendevole, che stringe le medesime, e poscia dobbiamo risolverne ciascuno attributo, esaminando il valore delle parole, e dei sentimenti. *Titius Maevio fundum Tusculanum reliquit*: ecco la prima proposizione in cui si stabilisce, che *Titio* lascia a *Mevio* il fondo Tusculano: *eiusque fidei commisit ut eiusdem fundi partis dimidiae usumfructum Titiae prestaret*; ecco la seconda proposizione, che mostra *Mevio* obbligato a dare la metà dell' usufrutto a *Tizia*. *Maevius villam vetustate corruptam, necessariam cogendis, & conservandis fructibus aedificavit.* E questa è la terza proposizione, che mostra un atto arbitrario, ma di utilità riguardo al fondo per cui *Mevio* si determina a fabbricare una casa di campagna. Il dubbio, che

nasce è, se *sumptus partem pro portione ususfructus Titia agnoscere debeat: respondit Scaevola, si priusquam ususfructus prestaretur necessario aedificasset, non aliter cogendum restituere, quam si eius sumptus ratio haberetur*. Dunque è necessaria farsi la nota osservazione di Scevola per dedurne la sua giusta conseguenza, la quale è che *Titia* sia tenuta per la sua parte a pagare la porzione delle spese. Chi vuol conoscere quanto sia ragionevole una tal conclusione potrà osservare, che è dovuto officio di *Mevio* il far tutto quello, che per la conservazione del fondo non può tralasciarsi. Però nel caso nostro sarà tenuta *Titia* a pagare la metà delle spese per la casa fabbricata, perchè senza essa non si sarebbero raccolti i frutti, ed il fondo medesimo ne avrebbe ricevuto un gravoso dispendio. Coll' istessa regola si possono risolvere egregiamente infinite leggi (1), e se l'angustie del tempo lo permettessero, io potrei mostrare l'utilità, che si ricava dal nostro metodo facendone l'applicazione. Ma venghiamo all'altra parte non meno importante, che è quella, che insegna il modo di trattare le questioni, e di esporre quelle verità di Giurisprudenza, che per

E 3

mez-

(1) Così facciasi, per cagion d'esempio della legge *Defuncta fructuaria &c. ff. de Usufruct. &c. lib. 7. tit. 1. l. 64.* della legge *Posthumus Praetorius &c. ff. de Injust. rup. & irrit. Fac. Test. lib. 28. tit. 3. l. 12.*

mezzo dell'Analisi abbiamo scoperte . L'accomodare alla nostra scienza il metodo degli scolastici (1) non fa altro che spargere una maggiore oscurità sulle materie, e in vece di togliere con modo diretto le difficoltà, le rende viepiù sempre astruse e indissolubili, e con l'aiuto di vane ricercate fottigliezze si giunge a dedurre certe conseguenze, che fanno apparire talora la cosa differente da quello, che realmente ella è. Il metodo geometrico intanto è più naturale e più ordinato, e perciò più valevole ad allontanare questi mali, mentre fissando negli una serie di Assiomi sicuri, e di definizioni costanti ed inalterabili, da queste s'incammina a tirarne fuori le diverse proposizioni, le quali stringendosi con ordinato vincolo l'una con l'altra, come gli anelli di una ben formata catena, producono infallibilmente una conseguenza, che non può essere se non sicurissima, mentre si parte da principj invariabili. Certa cosa si è, che
 il

(1) In fatti chi è che non ritrovi spesso la sua mente confusa ed intrigata nel leggere un solo consiglio di Baldo? Il linguaggio usato dai pratici Forensi è ordinariamente così nuovo, e così alieno dalla comune favella, che ci vuol molto per intenderlo. Di qui si partì il fonte delle liti.

E per lo contrario, qual chiarezza non apportano il Cuiacio, il Gotofredo, il Fabro, il Vinio, e simili Autori, che alla forza del pensare congiunsero la purità dello stile?

il servirsi di questo metodo, e con esso trattare le questioni della Giurisprudenza, non è da tutti: Per camminar con certezza bisogna sempre definire ciò che è in questione, e dall' idee chiare di quegli intimi attributi, che alle definite cose convergono, fa di mestiere formarne certe primarie proposizioni, che Assiomi si chiamano, i quali risvegliano in noi la nozione di una verità, cui la mente non può contraddire. L' esatte e piane definizioni sono atte a produrre le divisioni della materia, mercè delle quali si separano tra loro quei giudizi, i quali talvolta includono o dubbiozza, o contrarietà di proposizioni. E quindi alla perfine sagacemente si sviluppano tutte le proposizioni secondarie, che servono per disporre i nostri raziocini con quell' ordine, che genera l' evidenza, e chiama a se l' universale consentimento. I Dialectici sogliono servirsi continuamente nei loro discorsi di un numero immenso di filogismi, che spesse volte con l' ambiguità dei loro termini, e con l' intreccio delle loro *Maggiori*, e *Minori* trasportano l' animo all' errore senza che il medesimo se ne accorga. Gli Autori scolastici, che con questo metodo hanno trattate le scienze, e principalmente la Filosofia, e la Teologia, fecero ciò senza dubbio conoscere. I Geometri per l' ordinario si servono di una maniera di argomentare tutta diversa, e questa è la Sortica induzione, che in se contiene una ben disposta e regolata unione d' enunciazioni, ciascuna delle quali chiara ed evidente si scuopre perchè tale è la sua natura, che da premesse

(certe e dimostrate si parte (1): la mente allora è più a portata per applicarsi ad esaminare la natura delle proposizioni, e penetrarne il valore dei termini, onde elleno sono espresse. Le tracce della verità non rimangono tanto oscure, ma quasi in un momento si mettono avanti l'intelletto il quale tosto arriva a conoscerle con qualche atto di riflessione, che egli faccia per rammentarsi le proposizioni anteriori, osservando con qual ordine elleno tra loro si uniscano. Ciò si può commodamente eseguire anco nelle questioni della Giurisprudenza. Fa d'uopo in primo luogo, che noi scelghiamo le definizioni delle cose, che ci somministrano le leggi, e dalle definizioni, e dalle leggi istesse ne dobbiamo formare certi principj, vogliamo dire assiomi, i quali risvegliino un'idea semplice, e chiara, donde nasce un giudizio da concedersi come dimostrato. E questo è il mezzo per cui si vede qual peso abbiano le leggi, le quali proibiscono, o ordinano l'agire, e questa è la strada per la quale si può giungere a determinare gli attributi delle loro proposizioni. Perciò in qualunque punto di Giurisprudenza servendosi di questo metodo, si conoscerà quanto giuste sieno le sentenze e le risposte dei prudenti, e se sieno vere
 quel-

(1) Il Sorite, che è l'argomento favorito dei Geometri, è nobile, facile, e adattatissimo per insinuare la verità: acciò egli si conservi tale, ricorri, che non si diffonda con un copioso numero di proposizioni.

quelle conclusioni, che si riguardano da molti, come generalmente approvate(1).

Io non dico, che noi dobbiamo nel questionare stare attaccati al rigore Geometrico; dico bene, che per tirare una sana conseguenza, dobbiamo imitare il metodo loro, che è di non dedurre alcuna conclusione, che da premesse certe e sicure direttamente non venga. Così le dispute e delle scuole e del Foro si scioglieranno col vero significato della legge, e con la scorta della ragione. La sola copia dell'erudizione, e il vasto cumulo delle notizie, non fa altro, che caricare la memoria dei giovani di un numero immenso e tedioso di idee, le quali però non essendo bene ordinate e divise, non mettono l'uomo a portata di distinguere quello, che debba o non debba operare. Le voluminose Glosse, e i lunghissimi Trattati scritti senza un giusto ordine hanno rese oscurissime le materie; onde è necessario il servirsi di un ottima guida per intender ciò, che veramente la legge comanda. L'equità nei casi particolari sembra, che non si possa fissare senza ricorrere a certi principj legali dedotti da quei
fon-

(1) Vi sono molte conclusioni ammesse dai pratici del Foro, che non si accordano con la ragione, e col' idea della legge. V. Il Fabr. de Error. Pragm. I pratici si formano prima nella mente un sentimento astratto, e poi ricercano la legge, che si accomodi a loro. Per questo le leggi si inducono così stranamente, ec.

fonti del Gius, nei quali conviene la ragione col consenso di tutti i Periti. Non può dubitarsi, che incamminandosi l'animo per questa strada, e deducendo da una prima cosa certa e costante un'altra seconda, e dalla seconda una terza, e dalla terza una quarta, ec. potrà nei nascenti dubbi determinare quel che è di giustizia, e quel che la legge stabilisce, e determina. I problemi legali saranno sciolti, e si vedrà quel che conviene a qualunque privato ogni qual volta nelle particolari decisioni ricorreremo a quei certi argomenti ricavati dall'equità fondamentale della legge (1), da cui

par-

(1) Per disciogliere con metodo qualunque questione di Giurisprudenza io propongo tre specie di argomenti, i quali, quando opportunamente si allegghino, faranno una grande impressione nell'animo del Giudice, e questi sono la legge, la ragione, e l'autorità. La legge o è chiara, o dubbia; se è chiara non ammette interpretazione, nè cavillazione dei Dottori. Se è dubbia, abbiamo già sopra dati i precetti per ben penetrarla. Assolutamente la legge è il principale luogo degli argomenti, che nella Giurisprudenza si ammettono. Siccome non sempre ritrovasi la legge, che prescrive il modo dell'azione particolare, ecco la ragione, che somministra il mezzo per una buona e savia condotta. La legge è parto della ragione, onde è, che gran conto dobbiamo far della ragione, che s'insegna il sentiero della Verità. Questa

ragio-

partendosi le rispettive proposizioni ad una felice conseguenza assolutamente ci condurranno. Sia per cagione d' esempio lo scioglimento del seguente problema legale. Si cerca se sia giusta la legge prima, *Cod. De iis quibus ut indignis &c.* in cui è ordinato, che perdano l'eredità tutti quelli quos

ne-

ragione non si può presentare altrui pura e semplice da chi non è avvezzo a filosofare. Somma dunque è la necessità della Filosofia. Ella ci mostra di qual peso sia l'umana autorità. Io sono di parere, che sia stato poco utile alla Giurisprudenza il sistema tenuto da molti di deferire ciecamente e senza un previo e maturo esame alle interpetrazioni e risposte degli antichi. Che forse quantunque grand' uomini, non erano capaci d'ingannarsi? Intorno alla loro autorità vi sono molte cose degne di osservazione. Primieramente eglino hanno scritto in tempi lontani da noi. La diversità del tempo fa variare il peso all' autorità. Eglino spesso promulgarono i loro pareri in un sistema di governo differente. E questo fa sì che l' autorità dei medesimi non rendesi applicabile ai casi nostri. Eglino finalmente molte volte scrissero per un motivo particolare, come per difesa di una causa, e questo fa che la loro autorità debba seriamente esaminarsi. In fatti chi mai sarà, che voglia sicuramente riposare sull' autorità dei Consulenti, o dei Decisionisti, i quali inducono spesso così malamente le leggi, e le accomodano alle loro particolari idee,

necem Testatoris inultam omisisse constiterit (1). Per potere chiaramente venire a capo di una materia, sopra a cui gl'Interpetri hanno diversamente scritto, serviamoci del nostro metodo, e si fissino i seguenti **Aziomi** e proposizioni, delle quali la mente si appa-

idee, che io ardisco dire, che la legge in molti casi dice tutto il rovescio di quello, che da loro si pretende. Basta consultarne le decisioni, per conoscerlo. Il dottissimo Cardinal De-Luca, che camminava colla ragione, si serviva dell'autorità, ma paratamente, ma con giudizio. E per dire il vero, egli è un grande abuso, che una serie spaventosa di *Coram*, „ *Coram* „ debba vincere una *Causa*.

(1) Ecco le parole della legge *God. de iis, quibus ut indignis Lib. 6. Tit. 35. Heredes, quos necem Testatoris inultam omisisse constiterit, fructus integros cogantur reddere. Neque enim bonae fidei possessores ante controversam illatam videntur fuisse, qui debitum officium pietatis scientes omiserunt. Ex hereditate autem rerum distractarum, vel a debitoribus acceptae pecuniae post mortem litem bonorum usuras inferant; quos in fructibus quoque locum habere, quos in praediis hereditariis inventos, aut ex inde perceptos vendiderint, procul dubio est. Usuras autem semisses dependere satis est, &c.*

Potrebbe formare il Sorite così. Gli eredi nel caso nostro obbediscono al Principe. Quei Cittadini, che obbediscono al Principe, soddisfanno ai dover-

appaga, perchè ha un'idea distinta di loro. La vendetta pubblica non solamente è lecita, ma è necessaria in qualunque società. La ragione, che mostra la differenza delle azioni, addita ancora la necessità dei premi, e delle pene. La conservazione della comune tranquillità richiede, che ci sia chi punisca i delitti. Ogni Repubblica in qualunque tempo si è regolata con questa norma. Perchè tutto quello, che allontana le colpe dal Ceto Civile, conviene con le massime della ragione, e della Religione. Ciò posto, si esaminino gli attributi della legge, e si veda se quello, che in essa si determina, sia conforme a questi principj, de' quali è nota l'evidenza. Il fine della legge non è altro, che la pubblica vendetta per motivo di cui devesi muovere l'erede, e non per privata particolar passione. Egli ha adunque un motivo pubblico, egli ha un fine comune. E tantopiù sembra convenevole questo fine, in quanto che senza
l'ac-

doveri della Giustizia; chi soddisfa alla Giustizia è utile alla società: l'essere utile alla società è fecondo il fine d'ogni governo. Quei, che adempie un tal fine, eseguisce il debito di vero Cittadino. Dunque gli eredi, ec.

Può farsi in altra maniera. La data legge intende di rimediare al danno universale. Il rimediare al danno universale è il fondamento della società; chi mantiene il fondamento della società adempie quanto chiede la vera giustizia; dunque la legge nel caso nostro, ec.

l' accennato obbligo ingiunto all' Erede di ricercare il reo omicida del Testatore, si sarebbe lasciato aperto il campo agli Eredi medesimi per commettere con facilità tali omicidi, e poi godere dei beni del Testatore quasi tripudiando sullo sparso sangue di un Innocente. Il turbolento stato dell' antica Roma, ripiena di tanti popoli, e specialmente di servi, indica, che la legge poteva produrre ottimi effetti. Sicchè io credo che la legge possa essere in certi casi giusta e plausibile, quando dai sopra fissati Assiomi non discorda, e penso altresì, che ella qualche volta possa variare natura a cagione delle circostanze, e dei casi che occorrono. E questo è il sistema da mettersi in pratica per qualunque questione, e così se ne possono dedurre vari Corollari per quei casi che sogliono accadere, onde nella soluzione di una inclusivamente si conterrà la soluzione di più questioni. Chi non mi accorderà che con questo metodo si tolga e l' astuzia, e l' ignoranza? Qualunque difetto e di mente e di cuore, non può celarsi (1).

Tut-

(1) Giacchè più volte abbiamo parlato dei difetti dei Giurisperdenti, che si allontanano dal buon sentiero, io per conclusione gli ridurrei a due classi. La prima abbraccia i difetti della mente, e la seconda quelli del cuore. Per difetto di mente, s' intende qualunque privazione di quei necessari aiuti, che servono a rendere un' uomo perito in quella professione, che egli vuole esercitare.

Per

Tutti i dubbi, che possono nascere in materia di Giurisprudenza, o appartengono agli affari Civili, o agli affari Criminali. Nel primo caso la Giustizia distributiva, che è l'anima del Commercio

Per difetto di cuore intendesi un certo anticipato genio, ed una tal qual propensione ad oscurare la verità quando il proprio utile lo domandi. Sicchè nel caso nostro, difetto sarebbe di mente il non avere studiata la Filosofia, il Gius delle genti, la Storia, la Critica, e le due lingue Greca e Latina; sarebbe difetto di cuore il non volere ricorrere ai principj dell'universale equità, l'estendere a lungo tempo le Cause, l'imbrogliare l'articolo con sofismi, il tentare qualunque mezzo perchè l'avversario perda la lite, il giudicare con passione, il distinguere le persone con certe differenze, che producono il sospetto, e così vadasi discorrendo. ec. Egli è dunque necessario congiungere in bella lega le più rare e segnalate prerogative, che instruiscono l'intelletto, e gli affetti governano. La serie dell'umane debolezze nasce dalla poca attenzione, che impiega l'uomo nel tenere in equilibrio le proprie passioni. Chiunque intanto trovasi in circostanze d'interpretare una legge, o di sciogliere una difficoltà, ponga nell'opera la diligenza, lo studio, e la riflessione. Riduca il tutto a principj giusti e coerenti alla materia, e riuscirà felicemente. Non si creda di poter far ciò con un ammassamento di remote conclusioni estratte a caso.

cio e dell'accrefcimento delle ricchezze , e dell'opulenza nei regni, dovrà mantenere l'equilibrio della comune unione, e della civile potenza . Lo che fequirà con togliere le liti e le controverfie con maniera facile fpedita e breve, e non per mezzo di una strada fpinofa ed erta , che rovina e diftrugge ambe le parti dei litiganti . La maniera di arrivare a tutto quefto , ella è d'introdurre nel Foro una lingua adattata alla capacità del popolo , acciò poffa comprendere lo ftato della fua Caufa . Il linguaggio dei pratici pieno di formule e di termini fconofciuti forprende fpeffo chi lo ascolta , che rimane carico di maraviglia e d'ignoranza infieme . La Giurifprudenza , che è la fcienza propria di tutti i cittadini , richiede una lingua comune ordinaria , e non rigorofamente grammaticale , e filologica . Diverfo è il cafo del Giurifperito Forenfe da quello del Giurifperito di Cattedra , Sommo fallo è per il primo il non allontanare da fe certe efpreffioni e maniere di favellare , le quali febbene adottate dalle fcuole , tuttavia non poffono intenderfi che da pochi . Io perciò credo , che il linguaggio aſtratto deva eſcluderfi dalle ſcritture del Foro . Il legale Metaſifico indagherà con dotta penetrazione le ragioni , ma l'efporrà con una favella placida , chiara , e intelligibile a tutti .

cafo dall' Indice generale o del *Caſtillo* , o del *Mañſo* , o del *Molines* . Tutte le caufe hanno le loro particolari circonſtanze . La ragione deve diſtinguerle , facendo un ufo moderato dell' autorità , ec.

In quanto agli affari Criminali, il Giudice punirà acerbamente i delitti, distinguendo però con riflessione la loro natura, e i loro motivi. Le leggi penali misurano la reità dell'atto dalla malizia dell'Operante: e questa è quella che deve essere considerata. Poichè possono darsi due atti dell'istessa natura operati da due persone, le quali non meritino l'istessa pena a cagione di qualche circostanza, che scuopra la meno maliziosa volontà del delinquente. Ogni paese ha qualche legge penale, che castiga più una specie di delitti, che un'altra, e ciò farsi per correggere il cattivo costume dei Cittadini. Piacemi il credere, che questo riflesso movesse alcuni Legislatori a promulgare qualche legge penale, che rado eseguivano, perchè la giudicavano, come instituita piuttosto a risvegliare lo spavento (1) ed

F.

il.

(1) Le pene acerbissime stabilite per alcuni delitti, ritengono il popolo dal commetterli. Nelle leggi delle XII. Tavole ne erano ferite alcune barbare e crudeli. Appresso Gellio Lib. 20. Cap. 1. Noct. Attic. si riprova da Favorino Filosofo la crudeltà e la fiera di queste leggi. Iniqua era la legge, che permetteva ai creditori il tagliare a pezzi il corpo del debitore, che non aveva mezzo per acquietarli, concedendo per loro soddisfazione il prendere una parte delle recise membra per ciascheduno. Favorino altamente esclamava: *De immanitate illa secandi partiendiquo humani corporis, non libet*

il terrore negli animi altrui verso un delitto. E quindi è manifesto, che lo Studio del Gius patrio tiene un distinto luogo tra le leggi (1), perchè
fareb-

libet meminisse, & piget dicere. Quid enim videri potest effratius, quid ab hominis ingenio diversius? Ma Cecilio si sforzava di difendere questa legge. Nihil profecto ea immitius, nihil immanius; nisi, ut re ipsa apparet, eo consilio tanta immanitas denunciata est ne ad eam unquam perveniretur. Additi namque, & vinciri multos videmus, quia vinculorum poenam deterrimi homines contemnunt; dissectum esse antiquitus neminem, equidem neque legi, neque audiri, quoniam saevitia ista poenae contemni non quita est. E' certo, che quando i delitti col solo avviso delle pene si possono allontanare, è commendevole il farlo. V. M. Z. Boxh. de Decem Vir. & Leg. XII. Tab.

(1) Lodevolissimi pertanto saranno quei giovani i quali studieranno con attenzione gli statuti Fiorentini, e quelli dell'altre Città, e procureranno di acquistare una idea di quelle Leggi e Bandi, che giornalmente escono per regolare lo Stato. Eglino per questa via possederanno una gran parte della Giurisprudenza.

Generalmente la legge è un prodotto di una ragione universale, che procura il bene ed il piacere degli uomini. Le leggi particolari di qualunque paese o società devono essere misurate da questa ragione. Il nostro piacere ed il nostro bene

sarebbe un deforme assurdo il conoscere la politica degli altri popoli, ed ignorare il regolamento ci-

F 2

vile

bene può ottenersi per diverse strade ora più facili, ed ora meno. L'educazione, la simetria corporale, il talento dell'anima dispongono variamente l'uomo al piacere, ed al bene. Quindi molte leggi, come si può vedere appresso tanti popoli, si accomodano a questi principj. Siccome gli uomini pensano assai diversamente, così si trovano diversi spesso nel cammino della felicità. Alle volte sbagliano, ed alle volte danno nel segno. E' però vera, che ciascun popolo ha qualche maniera particolare, da cui molto si può apprendere.

La loi en general est la raison humaine, en tant qu' elle gouverne tous les peuples de la Terre ; e les loix politiques, & civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers ou s' applique cette raison humaine . Elles doivent être telement propres au peuple pour le quel elles sont faites, que c'est un tres-grand hazard si celles d' une nation peuvent convenir à une autre . V. la celebre Opera De l' Esprit des loix &c. Tom. I. Non è però sempre vero, che sia un semplice accidente, che le leggi civili d' un popolo possano convenire ad un altro . Non è il caso, ma è la ragione, sulla quale riposano tutti i sistemi dei Governatori, che nella loro originaria base non sono molto discordi . Per questo le leggi d' un paese

le

vile della propria Patria. Allorchè evvi lo Statuto ragionevole e giusto per decidere la Questione, la legge comune non si allega altrimenti, poichè l'ordine municipale è quello che trionfa, come più utile, perchè accomodato al clima ed al bisogno di quel Paese. In realtà ogni governo è tenace delle proprie leggi, e non ricorre all'altre, se non quando la mancanza delle sue lo consiglia. Ecco dunque come le giudiziose riflessioni possono anco per questa parte elevare il discernimento dell'erudito Giureconsulto. L'umano spirito

se son passate in un altro. I Greci impararono dagli Egiziani e da altri popoli, e i Romani dai Greci, e andate così discorrendo. E con poca varietà fecero proprie le leggi dell'altre nazioni. Il che segue ancora ai tempi nostri. Anzi è lodevolissimo il trascogliere anco dalle terre straniere quei semi, che possono produrre copiosi frutti di pace e di tranquillità. Diodoro di Sicilia ci conservò molte belle parti del vecchio costume dei Regni. Tacito ci diede non pochi semi dell'antica politica: Platone, Aristotile, e Cicerone, che ne fecero i sistemi, discoprirono l'idee degli antichi in genere di governo.

Questi Autori sono stati i Maestri di tutti i moderni. Grozio, Puffendorf, Barbeyrac, Everardo Ottone, Wolfio, e tanti altri, hanno tutto imparato da loro. Il forte e massiccio pensare degli antichi è una gran bella cosa, e molto rara.

rito è capace delle vere, e delle false impressioni. L'errore si fa tiranno di lui, quando egli non ha certi mezzi che lo indirizzino al vero e nobile ragionare. L'osservazioni da me fatte finora sono vevoli a dare una giusta idea del nostro metodo. Io ho solamente preteso d'accennare ai Giovani studiosi la maniera di filosofare (1) colla Giurisprudenza. Molti luoghi, che con brevità ho esposti, s'illustreranno da me in altre occasioni, mentre tutto non poteva dirsi in un semplice ragionamento. Ho poi stimato bene il non discorrere adesso della Giurisprudenza Canonica, poichè regolandosi quella in un modo particolare, ne pubblicherò una Dissertazione a parte. Del resto venero infinitamente tutti i Legisti e teorici e pratici: e se qualche volta è occorso proferir parola che non fosse alle orecchie d'alcuno di loro aggradevole, ne chiedo benigno e grazioso compatimento. Io conosco la mia insufficienza e la tenuità dell'ingegno mio, e non ho l'ardire d'insegnare ad alcuno. Non poteva il mio genio non

F 3

obbe-

(1) Il fine più sublime della Filosofia è di regolare il cuore dell'uomo: sentasi Seneca: *Non est Philosophia populare artificium, nec ostentationi paratum, non in verbis, sed in rebus est. Non in hoc adhibetur, ut aliqua oblectatione consumatur dies, ut dematur otio nausea: animum format & fabricat, vitam disponit, actiones regit, agenda, & omittenda demonstrat.* Epist. 16.

obbedire ai comandi degli amici, i quali avendomi udito varie volte ragionare di questa materia, hanno voluto, che io distenda questi miei pensieri solo per la gioventù che spesso applica alla legge senza possedere alcuna scienza e metodo di ben pensare. E' dunque almeno da non riprendersi la mia intenzione. Chiunque vorrà censurarmi sappia che io ho una mente pronta a ritrattarsi, ed a correggersi, perchè consapevole dell'umana fragilità nulla stima il proprio parere. Concludiamo intanto, che la prima parte di questo metodo, che si chiama *Analitico*, ci può far conoscere il vero in qualunque proposizione della legge, e nelle sue interpretazioni e limitazioni; e che la seconda parte, che chiamiamo *geometrico*, o sia *foritico* modo di argomentare, perchè è simile a quello di cui si servono i geometri, può essere utilissimo a dimostrare con chiarezza la serie dei nostri discorsi, ed a distendere egregiamente le materie legali, che con questo aiuto si libereranno da quell'immensa confusione, che la copia degli scritti e delle osservazioni senz'ordine abbondantemente produssero. Io penso francamente, che in questa guisa si camminerà per un sentiero più sicuro, e non correremo tanti pericoli di errare, come suole avvenire a chi nei vasti Trattati di materie confusamente ammassate s'immerge. Finalmente terminerò con Cicerone *De Leg. lib. 1. Sunt haec quidem magna, quae nunc breviter attinguntur, sed omnium, quae in hominum doctorum disputatione versantur, nihil est profecto praestabilius, quam plane intelligi nos ad justitiam esse natos, neque opinione sed natura constitutum*

rum esse jus: Id jam patebit, si hominum inter ipsos societatem, conjunctionemque perspexeris (1).

F 4

(1) Se dunque noi siamo nati per la giustizia, dobbiamo procurare d'osservare la legge, per ottenere quel premio eterno, purissimo, inalterabile, cui la mente umana di continuo aspira. Ella cerca il suo riposo, che non lo può trovare nelle mortali cose, delle quali si annoia; ma nel solo immenso seno di Dio ove il piacere tranquillissimo, e la bella felicitade alberga.

Ainsi par un étrange renversement de la nature de l'homme, il se trouve, que l'ennui qui est son mal le plus sensible, est en quelque sorte son plus grand bien, par ce qu'il peut contribuer plus que toute chose à lui faire chercher sa véritable guérison; & que le divertissement qui il regarde comme son plus grand bien, est en effet son plus grand mal, parce qu'il l'éloigne plus que toute chose de chercher le remède à ses maux. Et l'une, & l'autre est une preuve admirable de la la misere, e de la corruption de l'homme, & en même tems de sa grandeur; puisque l'homme ne s'ennuie de tout, & ne cherche cette multitude d'occupations, que parce qu'il a l'idée du bonheur, qu'il a perdu, le quel ne trouvant pas en soi, il le cherche inutilement dans les choses exterieures sans se pouvoir jamais contenter, parce qu'il n'est ni dans nous, ni dans les creatures, mais en Dieu seul. Pascal. pens. 26.

Allorchè io affermo esistere nell' uomo un pe-
so innato, mercè di cui egli sempre inclina al pia-
cere, voglio dire essere in lui un attributo neces-
sario, e non contingente, che al godimento inces-
santemente lo tira, e che non potrebbe distrug-
gerfi senza mutare l' essenza dell' umano composto.
Egli è però vero che un tale intrinseco carattere
dello spirito non sempre fa sì, che l' uomo giun-
ga all' intero possedimento del puro bene. Si ram-
menti quanto io lessai alla pag. 20. cioè, che l' in-
telletto ha la prima parte nel discoprire all' anima
ciò, che può farla felice. Dunque un' inganno del
medesimo priverà l' uomo di quella pace, che con
ansiose cure ei ricerca. E' posto l' uomo in mezzo
a tanti oggetti, sopra dei quali egli non ha, come
qualche libero Filosofo pretese, un diritto assoluto
di padronanza, ma ritiene solamente a mio credere
un Gius simultaneo di godimento. Di modo che
anco nello stato della semplice libertà naturale ei
non è senza legge. Poichè posta l' essenza dell' uo-
mo, tale quale ella è, ne viene per necessità una
legge, che all' umana essenza corrisponde, e senza
della quale l' uomo non farebbe. *Esse extra legem
repugnat essentiae, atque naturae hominis.* Volk.
de Jur. Nat. §. 167. Ed io credo, che conosciuti
tali caratteri dell' uomo, i doveri, ai quali egli è
sottoposto, felicemente si dimostrino. Oltre l' altre
ragioni, che io addussi, il piacere d' esistere, che
a tutti è connaturale, mostra il giusto diritto
della propria conservazione: L' essere poi capace per
mez-

mezzo d'una tale esistenza di godimenti reali, utili, ed aggradevoli, solleva la mente ad umiliarsi a quella mano onnipotente che per un eccesso della sua sola libera beneficenza volle, che noi esistessimo, e capaci fossimo di godere. Ma questo godimento lo potrà forse aver l'uomo in uno stato d'una assoluta indipendenza? Ciò è impossibile; come si dimostrò alla pag. 28. Ed in fatti il piacere dell'uomo non nasce da un semplice moto meccanico e naturale, ma da un motivo, che dice all'anima „ *questa cosa è buona, quest'altra non è*. Dunque questa istessa ragione è quella, che vede la necessità, e i mezzi di procacciare il bene all'umana natura. Dunque l'istessa ragione distingue, che questo diritto di godimento è comune a tutti gli uomini, i quali però devono essere nella medesima condizione di vita, essendo massimo assurdo, che quegli esseri, che hanno l'istessa natura e le medesime qualità, sieno sottoposti a diversità di legge primitiva. Dunque se tutti hanno un tal diritto di uguaglianza, niuno in particolare potrà toglierlo e distruggerlo all'altro. Quindi dobbiamo riconoscere nel genere umano un Gius universale, ed un Gius speciale. Il Gius speciale, che compete a qualunque uomo, è regolato dal Gius universale, che al tutto il genere umano conviene. E ciò fa sì, che ogn'uomo è in necessità di prestare agli altri uomini quei servigi, che egli per se dimanda. Questi servigi, e questi atti sono necessari per qualunque uomo. Egli non può tutti prestargli a se stesso colle pure forze naturali. Dunque la natura medesima lo dovette mettere

re

re al consorzio degli altri uomini. Una cognizione delle qualità degli oggetti fa vedere all'intendimento il bene che ne risulta dalla scelta dei medesimi. Dunque la cognizione è quella, che mostra l'obbligo, che ha ogni uomo d'astenersi più da fare un azione che un'altra, perchè questa in qualche caso repugna al bene dei nostri consimili i quali hanno l'istesso diritto che noi. Dunque la mente è in stato di comprendere, che non tutto quello, che sembra piacere, è tale; che non tutto quello, che sembra bene, può chiamarsi bene. Gl'infelici mortali sono troppo corti nel misurare il loro vero bene. Gli oggetti presenti colpiscono troppo gagliardamente l'anima, che talora segue ed abbraccia un utile passeggero, perchè presente, tralasciando un utile vero e durevole, perchè lontano. Così si altera la moralità degli atti umani. Così l'uomo si fa reo, perchè servendosi male della sua libertà nella scelta degli oggetti, non resiste all'impulso delle passioni. Perciò vi fu bisogno delle leggi positive. Queste non sono altro, che una continuazione di quella moralità, che dipende dall'umana natura. Le parti di questa moralità universale si dividono nelle azioni diverse. Ogni legge governa le medesime con un'idea d'equità costante, perchè ha la sorgente dai naturali principj, che meglio si sviluppano, e si distinguono nelle circostanze, ec. Dunque, ec.

Nota alla Pagina 39.

Sopra furono accennate alcune cose di passaggio intorno alle leggi degli Egiziani, perchè così

così l'istituto della brevità nostra chiedeva, tuttavia non posso dispensarmi dal riportare un passo di Diodoro di Sicilia, perchè è troppo degno d'osservazione. *Quoniam de legum institutione mentio incidit, haud erit alienum ab instituta historia antiquas Aegyptiorum leges referre; quo palam sit quantum coeteris praestent & rerum ordine & utilitate. Primum periurj capite multabantur, tanquam qui duplici tenerentur scelere, ut qui & pietatem in Deos violarent, & fidem inter homines tollerent maximum vinculum societatis humanae. Si quis iter faciens, aut hominem a latronibus coedi comperiret, aut quamlibet injuriam perpeti, neque subveniret auxilio si posset, morte damnandus erat. Si auxilium ferre non posset, denunciare latrones debebat, injuriam accusatione persequi; qui ea negligeret, plagis ad certum numerum plectebatur, triduoque carebat cibo. Falso quempiam accusans, si postmodum ad Judicium delatus foret, poenam calumniatoribus statutam subibat. Cogebantur Aegyptii omnes scripta sua nomina ad Praefides regionum, & simul quo exercitio viverent, deferre; qua in re si quis mentiretur, aut si injusto viveret quaestu, in mortis poenam incidebat &c. Dicitur hanc eandem legem a Solone, cum ad Aegyptios penetrasset, ad Athenienses traductam. Si quis sponte aut liberum, aut servum occidisset, morte damnari leges jubebant, quae non fortunae conditionem, sed consilium facti pendentes, homines a sceleribus deterrebant, & simul vindicata servi morte reddebantur liberi securiores. Patribus, qui filios occiderent, non erat poena mortis indicta, sed tribus diebus, noctibusque con-*

ti-

tinuis edictum, ut circa defuncti corpus assisterent, publica etiam custodia adstante. Non enim iustum putabant, eum privari vita, qui vitae filii auctor fuisset; sed potius continuo dolore, factique poenitentia affligi, quo coeteri a simili facto averterentur. Patricidis exquisitam imposuerunt poenam. Nam articulatis praeacutis calamis coesos iubebant vivos supra spinarum acervos comburi, maximum inter mortales iudicantes scelus ei mortem per vim inferre a quo vitam accepisset. Mulierum morti destinatarum, si praegnantessent, partus expectabatur, quam legem multi Graecorum acceperunt, existimantes penitus iniquum esse, eum qui nihil commississet cum facinoroso poenam pati, aut duos plecti cum unus deliquisset &c.

In bellis vero, qui aut ordinem reliquissent aut non paruissent ducibus non plectebantur morte, sed maxima omnium ignominia &c. His, qui secreta hostibus revelassent, linguam lex iubeat abscindi. Ei qui monetam circumcideret aut adulterinam cederet, aut pondus vel signa immutaret, aut falsis literis inscriberet, aut de scripto demeret, aut falsas syngraphas offerret, ambae amputabantur manus &c. Asperae etiam circa mulierum delicta poenae statutae erant. Nam ei, qui mulierem liberam violasset, virilia execabantur, quoniam uno crimine tria haud parva scelera complexus esset, injuriam, corruptelam, & liberorum confustionem. Si quis sine vi adulteraverat, virgis caedebatur ad mille plagas, mulier naso mutilabatur &c. Leggasi Diodoro lib. 2. cap. 3. che merita di esser letto, ed ammirato ec. Erodoto ancora ci può somministrare molte notizie intorno allo stato degli antichi governi.

Nota alla Pagina 64.

Il metodo praticato dai Filosofi è stato quello che in ogni età potè contribuire o ad illustrare l'altre scienze, o ad arrear loro qualche giudizio. In ogni tempo vi fu una Scuola Fisica dominante, da cui hanno presa regola le altre facoltà. Quando trionfava la Dottrina Platonica, gli Scrittori adottarono le opinioni di quella Scuola. In fatti, per cagion d'esempio, i Padri dei primi secoli della Chiesa abbracciavano la Dottrina Platonica, che allora fioriva. In seguito forse la Scuola Aristotelica, e le altre discipline si accomodarono al metodo di quella. Così in tutti i tempi e antichi e moderni è accaduto.

La Scienza dominante dei Filosofi è stata maestra a tutte l'altre facoltà, che però ora ne furono illustrate, ed ora avvilita secondo che la Filosofia di quel tempo accoppiavasi più o meno col vera ragione. La Giurisprudenza fu nel medesimo caso in tutti i tempi. Essendosi nella Scuola Giacobina introdotto il sistema buono di filosofare, ora lo studio legale divenne meno rozzo ed incolto, e si allontanò dalla vana sottigliezza della Scolastica Bartolistica. Nelle Scuole di Giurisprudenza si vede spessissimo trionfare il metodo degli scottici, e dei sofisti. Il Foro ne fu moltissimo sottoposto. Infinitamente sarà dunque commendevole l'uso della Filosofia razionale; mentre questa ci addita la strada del giusto pensare. Se nel Foro molti argomenti si esaminassero con questo sistema, la Verità più bella e più lucida comparirebbe ec.

Aggiungasi dopo il quarto assioma.

Il Principe può per rimediare a un grave danno obbligare i sudditi alla denuncia dei Rei. Questa proposizione non è contro la carità, quando il bene universale la chiede. Però nella citata L. C. *De iis quibus &c.* il peso che hanno gli Eredi di denunziare ed accusare il reo omicida del Testatore, è stato ingiunto loro per pubblica utilità. Gli Eredi non devono da per loro vendicarsi, ma solo ricorrere al Tribunale della pubblica vendetta, che è lecita, necessaria, ed ottima, e praticata in tutti i tempi per la conservazione dei Regni, come provasi co' fissati assiomi alla Pag. 77. Da questi assiomi generali se ne possono estrarre e dedurre varie particolari proposizioni, per passare con metodo sintetico alla dimostrazione. Io accenno il modo, perchè non posso scrivere un Trattato.

Nota alla Pagina 86.

Allorchè io mi son servito di alcuni nomi, che sono affatto propri delle discipline Matematiche, ho semplicemente inteso nel favellare del nostro metodo di denotarne la somiglianza. Io credo, che ciò non incontrerà alcuna difficoltà appresso gl' intendenti. I più bravi Filosofi e Matematici si servirono del metodo Analitico per scoprire le Verità occulte, e della Sintesi Geometrica per dimostrarle e rivelarle altrui. Coloro, che si internano nelle cose, conosceranno bene da quel poco, che sopra accennai, qual sia il mio pensiero.

I L F I N E.

